1ª TORNATA DEL 28 GENNAIO

1º TORNATA DEL 28 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi. — Convalidamento di un'elezione. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'attuazione di ordinamenti giudiziarii, e per riparazioni a monumenti religiosi nelle provincie meridionali e toscane — Cenni del relatore Macchi sull'esame di documenti che presenta — Istanza del deputato Chiaves per la loro lettura, e opposizioni del deputato Lanza — Risoluzione proposta dal deputato Pescetto per la deposizione di documenti coi progetti di legge — Istanza del deputato Valerio, non ammessa — Osse vazioni del ministro per la marineria Cugia, e dei deputati Michelini, Lanza, De Cesare, Massari e Sineo — Deliberazione sulla presentazione e lettura dei documenti — Emendamenti dei deputati Melchiorre e Cavallini all'articolo 1 — Opposizioni del ministro guardasigilli Pisanelli — Osservazioni dei deputati Mazza, Finzi, Colombani, De Blasiis e Fiorenzi — Gli emendamenti sono ritirati, e l'articolo 1º approvato — Schiarimenti dei deputati Panattoni e Lacaita sull'articolo 2º relativo alle spese pei monumenti religiosi — Risposta del deputato Ferraris — Approvazione dell'articolo — Votazione ed approvazione del suddetto disegno di legge, e di quello per ristauro alla manifattura di tabacchi a Napoli. — Approvazione dei 12 articoli del disegno di legge per lo stabilimento di un corso pei posti di guardie-marina.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato, indi espone il seguente sunto di petizioni:

9668. I comuni di Laterina e di Loro, provincia di Arezzo, ricorrono contro il proposto conguaglio dell'imposta fondiaria.

9669. Gl'impiegati della ricevitoria provinciale di Bari si rivolgono al Parlamento onde siano indennizzati dell'indebita ritenenza alla quale vennero soggetti dal 5 maggio 1850.

ATTI DIVERSI.

MASSARI. Vorrei pregare la Camera a voler concedere il favore dell'urgenza alla petizione registrata al numero 9669, che è presentata da alcuni impiegati della ricevitoria di Bari, i quali si lagnano di una ritenenza che è presa sul loro stipendio fino dal 1850, e vorrebbero che questo inconveniente cessasse.

(È dichiarata d'urgenza).

SCRUGLI. Domando la parola per un fatto personale. (Si ride)

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale, che veramente credo si riferisca al verbale, perchè non può essere altro.

SCHUGLI. Precisamente. Ho veduto il mio nome nella lista dei mancanti all'appello nominale che si è

fatto nella tornata del 26. Siccome ho preso parte alla votazione e a tutta la seduta, così credo che dal punto che ciò provenne unicamente dal non aver io risposto quando fui chiamato, si potrebbe rettificare la cosa.

PRESIDENTE. Non c'è a rettificare nulla, perchè durante l'appello ella non era presente; ella venne dopo, e riesce accertata la verità come appunto ora ella accenna, cioè che fu presente a cominciare dal momento in cui ella è entrata nella sala, ossia dopo fatto l'appello.

scrugli. Grazie. (Si ride)

PRESIDENTE. Il deputato Parenti, chiamato al suo paese da urgentissimi affari, chiede un congedo di quindici giorni.

(È accordato).

Sono pervenuti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal presidente della Camera di commercio ed arti di Genova — Osservazioni della Commissione incaricata di studiare la questione sul dazio degli zuccheri, copie 120:

Dalla direzione idraulica del bonificamento delle maremme toscane — Tre rapporti sulle operazioni eseguitesi:

Nel 1828-29 al 1858-59, dal consigliere Salvagnoli Marchetti, copie 40;

Nel 1859-60, dello stesso, copie 100;

Nel 1863, del consigliere Gaetano Giorgini, copie 400.

VERIFICAZIONE DI UNA ELEZIONE.

DE BLASINS, *relatore*. Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Brescia.

Questo collegio è composto di cinque sezioni e conta un numero di 1981 elettori.

Al primo scrutinio ne intervennero 515, ed i voti si distribuirono nel modo seguente: 438 a favore del signor generale Solone Reccagni, 51 a favore del signor Cesare Diogene Valotti; 20 voti andarono dispersi, 6 furono dichiarati nulli.

Proclamato il ballottaggio tra il signor Reccagni ed il signor Valotti, ebbe luogo il secondo scrutinio, al quale intervennero 368 elettori, di cui 328 votarono pel signor Reccagni, 38 pel signor Valotti; 2 voti furono dichiarati nulli.

Non vi ha alcuna cosa ad osservare sopra questa elezione, la quale procedette con tutta regolarità; quindi l'uffizio II vi propone, per mezzo mio, di convalidare l'elezione del signor generale Solone Reccagni a deputato di Brescia.

(La Camera approva).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER SPESE GIUDIZIARIE E RIPAPARA-ZIONI A MONUMENTI RELIGIOSI NELLE PRO-VINCIE MERIDIONALI E TOSCANE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: spese sul bilancio 1862 del Ministero di grazia, giustizia e culti, per l'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari nelle provincie lombarde e meridionali, e per riparazioni di edifizi sacri.

Ieri, sul fine della tornata, si è chiusa la discussione generale; si passerà quindi, se la Camera nulla ha in contrario, alla discussione degli articoli.

MACCHI, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha la parola.

MACCHI, relatore. Ieri sera, prima che si chiudesse la discussione generale, per bocca dell'ultimo degli oratori opponenti al progetto di legge, si è fatto amorevole rimprovero, ma pur sempre rimprovero, alla Commissione, perchè non avesse esposti nel suo rapporto alcuni dettagli che, ha egli detto, sarebbero stati essenziali.

Per dir il vero, io, in mancanza di altri meriti, procuro di supplire con altrettanto buon volere nell'adempimento dei miei doveri; e mi lusingo che i miei colleghi se hanno appunti a farmi, non sarà certo per mancanza di diligenza; e nei rapporti che ho fatto anche ultimamente per la riforma delle carceri giudiziarie, e per l'ampliazione di alcuni bagni marittimi, pare di aver messa tanta cura, che veramente non ci fosse molto a desiderare. E del pari anche questa volta, io vi ho messo le cure e la sollecitudine che ho potuto maggiore. Non mi par ragionevole per altro l'esigere

che in ogni rapporto s'inserisca tutto quello di cui può mostrar desiderio qualsiasi membro di questa Camera.

A ciò osterebbero, se non altro, le considerazioni finanziarie.

Se però le notizie chieste dall'onorevole signor Ferraris non si trovano nel rapporto, non vorrei credesse la Camera che la Commissione abbia dimenticato o trascurato di procurarsele, e, se la Camera lo desidera, potrei mostrargli la lunga serie delle domande che dalla Commissione vennero inoltrate al Ministero appunto per formarsi un giudizio completo intorno al progetto di legge.

Ma limitandomi allo speciale desiderio manifestato dall'egregio signor Ferraris, gli dirò che la nota dei comuni che vennero dal Governo sussidiati nelle spese del primo impianto degli ordinamenti giudiziari non solo venne dalla Commissione chiesta al Governo, ma la Commissione l'ha e la tiene qui a disposizione della Camera. Se la Camera crede, io darei lettura di ognuno dei capi di spese fatte a questo riguardo; diversamente non ho che a deporre questi documenti sul banco della Presidenza, e ciascuno dei deputati potrà verificarli. Arguisco adunque dal silenzio della Camera che per fare più presto ella m'autorizza a deporli sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno, a quanto pare, si oppone, questi documenti saranno adunque depositati al banco della Presidenza. I deputati potranno esaminarli.

CHIAVES. Domando la parola per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. Parli.

CHIAVES. Dopo la lettura dell'articolo converrebbe approvarlo. Ora io domando quando potranno i deputati prendere visione di quei documenti. Evidentemente, se si tratta di discutere la legge, bisogna esaminarli.

PRESIDENTE. Perdoni; domanda che ne sia data lettura?

CHIAVES. Io ne domando la lettura.

PRESIDENTE. Si leggeranno, se nessuno vi si oppone.

MACCHI, relatore (Legge):

Prospetto della seguita erogazione del fondo di lire 230,000 stanziato nel bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1862, titolo 11, Spese straordinarie, capitolo 27, Spese derivanti dall'attivazione dei nuovi ordinamenti giudiziari in Lombardia e nelle provincie meridionali.

Somma bilanciata come sopra . . . L. 230,000 »

Spese.

Adattamento dei locali ad uso della Corte d'appello in Milano, espese di primo impianto della nuova Corte d'appello in Brescia L. 113,459 22

1ª TORNATA DEL 28 GENNAIO

113,459 22 230,000 » Riporto . . . L. Spese di primo impianto degli uffizi degli avvocati dei poveri presso le Corti suddette. . . . » 2,108 39 Spese per registri e moduli somministrati alle nuove autorità giudiziarie istituite in Lombardia. . » 1,631 47 Importo delle mazze d'argento fornite agli uscieri delle Corti di cassazione in Napoli e Palermo, e delle Corti d'appello di Lombardia, Napoli e Si-13,192 10 Nuovi timbri e suggelli somministrati alle nuove magistrature giudiziarie di Lombardia 6,597 50 Indennità straordinaria in ragione di lire 20 al giorno accordata con regio decreto 10 gennaio 1862 ai commissari straordinarii Caccia avvocato Giuseppe e Basteris avvocato Giuseppe, incaricati dell'attivazione del nuovo ordinamento giudiziario, il primo nelle provincie napolitane, il secondo nelle siciliane. - Simile al commissario straordinario De Castellamonte conte Michele per consimile incarico avuto per le provincie lombarde. - Spese diverse occorse per lo stralcio ed il trasporto di atti dagli antichi uffizi alle nuove residenze assegnate alle autorità giudiziarie in Lombardia » 14,948 57 151,937 25 Ammontare de'crediti aperti a favore degli ufficiali delegati in Napoli e Palermo per provvedere in luogo alle spese in discorso, e della cui erogazione l'ufficio di contabilità ignora i dettagli: Per Napoli 32,000 Per Sicilia . . . » 45,000 Spesa totale risultante

LANZA. Chiedo la parola per una mozione d'ordine.

Mi pare una cosa tutt'affatto nuova che la Commissione venga alla Camera a dar lettura dei documenti che hanno servito di base al suo lavoro. Oltrechè, questa mi sembra un'operazione affatto inutile, perchè io credo di non far torto all'intelligenza ed alla perspicacia di alcuno dei miei colleghi se sono d'avviso essere estremamente difficile di poter tener dietro ad una semplice lettura di tutte queste cifre, e farsi un criterio se le spese proposte dalla Commissione siano o non giustificate.

D'altronde, sino a prova contraria, mi è avviso che si debba sempre avere una piena fiducia verso la Commissione, salvo il caso in cui fosse tutta l'apparenza di un errore materiale in cui la medesima fosse incorsa. Allora sarebbe il caso di rivedere i documenti, ma dalla discussione fatta sin qui, non risulta che siasi verificato questo caso; per conseguenza io proporrei alla Camera di voler desistere da questa lettura.

Si può benissimo fare la discussione se il lavoro della Commissione sia abbastanza maturato, e nel caso che la Camera giudicasse che la cosa non è abbastanza matura, si potrà rinviare di nuovo alla Commissione medesima perchè proceda ad altri studi; ma convertire la Camera in una Commissione esaminatrice di un progetto e di tutti i documenti è cosa fuori d'uso. Laonde io pregherei l'onorevole Chiaves medesimo di considerare se questo sistema possa condurre ad un risultato pratico qualsiasi.

Forse l'onorevole deputato Chiaves quando ha consigliata la lettura di questi documenti credeva che potessero essere una dimostrazione semplice e breve, ma quando vediamo che si tratta di una serie di cifre, che è difficile di poter seguire, di poter apprezzare, egli stesso dovrebbe essere persuaso dell'inefficacia di questo sistema, per convincersi meglio della convenienza di approvare o non approvare queste spese.

Quindi per non allontanarci dagli usi consueti, per rimuovere persino l'apparenza che ci possa essere in alcuno di noi diffidenza (che certamente non c'è) nel lavoro della Commissione, per non dare appiglio a questo sospetto anche remoto, che certamente non entra nell'animo dell'onorevole Chiaves (e di questo io ne sono certissimo), io pregherei si desistesse da questa lettura, e si continuasse la discussione degli articoli proposti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Io sono sorpreso di aver udito nelle parole dell'onorevole Lanza questo concetto, che vi possano essere stati dei sospetti riguardo all'operato della Commissione. Ma come può mai venire in mente che vi sia il minimo difetto di buona fede negli onorevoli nostri colleghi che compongono una Commissione della Camera?

Quindi io non credo di dire altro su questo proposito. Spiego la mia mozione d'ordine.

dal mastro . . L. 228,937 25

Esuberanza del fondo . . .

228,937 25

1,062 75

Siccome si trattava di documenti depositati al banco della Presidenza e riguardanti la discussione che immediatamente si intraprendeva, io desiderava che si facesse cosa seria, e non si facesse cosa che potesse per avventura farci parere in contraddizione.

Siccome d'altra parte la necessità di guadagnar tempo non mi consentiva di fare un'istanza, perchè fosse sospesa la discussione, egli è perciò che io credeva che il miglior mezzo per conciliar tutto si fosse che il relatore leggesse questi documenti.

Credo poi che l'onorevole relatore non mi smentirà, quando gli dirò che ieri forse egli non aveva conoscenza molto profonda di questi documenti...

macchi, relatore. Domando la parola.

CHIAVES. Del resto io gli sono grato se da ieri ad oggi egli si è messo in grado di conoscere di che si trattava (*Bisbiglio*), ed è venuto a darne partecipazione alla Camera.

Forse la Commissione credeva coll'onorevole Lanza che si dovesse l'articolo 1° approvare di confidenza senza bisogno di minuto esame; e per verità i precedenti che sopra tutto in questi ultimi giorni si vennero stabilendo dalla Camera in fatto di progetti che importano spese a carico dello Stato, potevano per avventura autorizzare questa aspettazione; ma ora che qualche deputato ha fatto eccitamento per vedere più addentro negli elementi che costituiscono queste disposizioni, certo l'onorevole relatore ha dovuto anche egli informarsi un po' meglio, ed ora è venuto a comunicare alla Camera le sue informazioni.

LANZA. Domando la parola.

CHIAVES. Io certo non poteva sapere quali fossero questi elementi, nè se potessero essere o no considerati degni di riguardo dagli onorevoli deputati; ma ad ogni modo dal momento che si trattava di documenti, dei quali era inteso che si dovevano prendere informazioni per poter discutere questo progetto con cognizione di causa, queste informazioni bisogna averle.

Egli è perciò che io non so come possa tacciarsi di inusitata e di singolare la lettura che ci veniva porgendo l'onorevole relatore della Commissione.

MACCHI, relatore. Io non posso certo credere che questa lettura dei documenti, ch'io stesso mi sono offerto di fare, or si richieda per motivi di diffidenza verso la Commissione; perchè in questo caso io mi sarei immediatamente ritirato, e per dignità, e per disdegno. Ma l'indegno sospetto in me non ha potuto nascere. Io riconosco negli avversarii di questa legge il desiderio di conoscere appuntino le cose come sono andate e per questo loro zelo io non posso a meno che ammirarli. Vorrei che tutte le leggi fossero esaminate e discusse colla medesima severità, quando si tratta del pubblico danaro.

Quanto alle ultime asserzioni fatte dall'onorevole Chiaves, che cioè queste nozioni noi ce le siamo procurate così frettolosamente, io non voglio avventurarmi in affermazioni che potrebbero aver l'aria di un pettegolezzo. Ma prendo impegno di provare materialmente

all'onorevole Chiaves, che questi documenti vennero chiesti al ministro di grazia e giustizia da molti mesi; cosa che d'altronde risulta anco dai processi verbali....

Una voce. E furono dati?

MACCHI, relatore. E ci vennero dati.

CHIAVES. Oh! Basta la sua asserzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza ha facoltà di parlare

LANZA. Io voleva unicamente osservare, non avere io detto che l'onorevole Chiaves avesse concepito una diffidenza contro la Commissione, ma soltanto che dal modo inusitato con cui s'intendeva di procedere in questo caso speciale, si poteva avere l'apparenza di una certa diffidenza, della quale senza dubbio non c'era la sostanza. Ecco quanto io ho detto, nè più, nè meno.

Ma mi permetta l'onorevole Chiaves, dopo le ultime sue spiegazioni, di aggiungere qualche cosa di più, che cioè l'aver egli manifestato il dubbio che la Commissione non abbia esaminato questi documenti fa sì che l'apparenza comincia a vestire un tal po' di sostanza. Tuttavia non insisterò sopra questa considerazione la quale è alquanto delicata.

Mi limiterò unicamente a respingere una sua insinuazione, che si votino le spese senza considerazione alcuna, e che anch'io in compagnia di tutti gli altri sia disposto a votar spese sopra spese senza chiedere spiegazioni, senza essere persuaso della loro necessità.

Io credo che l'onorevole Chiaves sarebbe imbarazzato, se fosse invitato ad esporre in quali casi ed in quali circostanze io abbia votato delle spese senza esaminarle. A me pare anzi di aver dato più d'una prova d'essere piuttosto scrupoloso ed esigente nell'informarmi e nel chiedere spiegazioni per persuadermi se la spesa proposta sia o non sia vantaggiosa.

Comunque, ciò ch'io tengo per fermo si è che il modo con cui si vuole procedere in questo caso speciale è affatto insolito. Giammai è accaduto che nel Parlamento si desse lettura dei documenti, sui quali una Commissione avesse informato la sua relazione: questo sarebbe un disdire il suo lavoro, un dichiarare che non crediamo abbia fatto un giusto esame e che vogliamo rifarlo. Non vi è dubbio che la conseguenza è questa.

Ora, nella discussione non sono sorti indizi che possano autorizzare alcuno di noi a dire che la Commissione sia proceduta con tanta leggerezza da non prendere cognizione di tutti i documenti...

PESCETTO. Domando la parola.

LANZA.... necessari a formarsi un giusto criterio, prima di presentare la sua relazione.

Io credo adunque non essere il caso di continuare questa lettura, tanto più che sarebbe cosa affatto infruttuosa, quand'anche la Camera credesse di aver bisogno di ulteriori schiarimenti, giacchè i documenti si possono benissimo esaminare in seno agli uffizi, o da una Commissione, non mai, massime trattandosi di cifre, dinanzi alla Camera. Questo mi pare di tutta evidenza.

1º TORNATA DEL 28 GENNAIO

PRESIDENTE. Il deputato Pescetto ha la parola.

PESCETTO. Io divido pienamente l'opinione manifestata dall'onorevole Lanza, e come lui penso che l'onorevole Chiaves non abbia fatto questa mozione per un atto di diffidenza verso la Commissione: conoscendo il suo animo, io ne sono pienamente convinto.

Ma capisco altresì come l'onorevole Chiaves ed altri parecchi nostri colleghi potessero venire nel pensiero in cui venne, per una mancanza della conoscenza dei documenti a sostegno della legge, che già altre volte, ed ora in questa legge si ebbe ad osservare.

Più volte la Camera e negli uffizi, e nelle Commissioni, e in pubblica seduta ebbe ad insistere perchè i progetti di legge fossero il più che possibile corredati di documenti, e perchè in calce delle relazioni fosse dato l'elenco dei medesimi.

Se nella relazione ministeriale che accompagna il progetto in discorso fosse risultato che i documenti erano stati presentati, se in fine di quella della Commissione fossero indicati quelli che somministrò prima il Ministero e quelli che la Commissione ebbe a procurarsi, evidentemente l'onorevole Chiaves non sarebbe venuto nel pensiero ch'essi non fossero stati esaminati attentamente dalla Commissione.

Quindi io crederei conveniente, onde evitare che si rinnovi perditempo col rinnovarsi di discussione analoga a quella che or ci occupa, il proporre un ordine del giorno che presento nel seguente senso:

« La Camera invitando i signori ministri a munire di ogni corrispondente documento i progetti di legge che essi presentano alla Camera e d'inserirne l'elenco in calce della loro relazione sul progetto medesimo, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Io osservo che, secondo i regolamenti, questo si fa sempre: le Commissioni si rivolgono al presidente, il quale fa la domanda ai ministri di quanto le Commissioni richieggono. Onde io non so se questo ordine del giorno sia veramente, allo stato in cui sono le cose, necessario.

Voci. La chiusura!

VALERIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VALERIO. Io apprezzo altamente l'idea che ha mosso l'onorevole Lanza a muovere l'obbiezione che egli ha fatto alla lettura già iniziata dall'onorevole relatore della Commissione; ma io non posso non lamentare che di questa discussione, nella quale si viene a domandare alla Commissione quelle dilucidazioni sopra le cifre che è dovere di ogni deputato di richiedere e conoscere, si voglia farne una questione di persone, una questione di confidenza o di diffidenza! Questo sarebbe un gravissimo precedente, poichè si verrebbe a stabilire che, tuttavolta che un deputato fa osservazioni sopra la mancanza di documenti o insufficienza di dati, egli mostra di diffidare della Commissione.

Onorevoli signori, io credo che noi sempre facciamo il nostro dovere quando ci facciamo a domandare dei

documenti, e possiamo pretendere giustamente che ragione ci sia fatta.

Io però ammetto che la lettura che si stava facendo non era punto proficua, e pertanto mi credo in debito di proporre la seguente deliberazione, cioè che la discussione sia rimandata a domani, onde i documenti che l'onorevole relatore ha creduto conveniente di depositare al banco della Presidenza possano essere esaminati dai deputati.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Valerio propone che la discussione di questa legge sia rimandata a domani.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettata).

Il deputato Pescetto insiste nel suo ordine del giorno?

PESCETTO. Io credo di dover insistere. L'onorevole presidente ha detto che quanto contiene il mio ordine del giorno è prescritto dal regolamento. Ora io non faccio altro che chiedere l'osservanza del regolamento.

PRESIDENTE. Do di nuovo lettura dell'ordine del giorno del deputato Pescetto:

« La Camera invitando i signori ministri a munire di ogni corrispondente documento i progetti di legge che presentano, e d'inserirne l'elenco in calce della loro relazione sul progetto medesimo, passa all'ordine del giorno. >

MICHELINI. Chiedo di parlare.

CUGIA, ministro per la marineria. Io credo che il Ministero non possa accettare quest'ordine del giorno, perchè potrebbe ciò far credere a qualcheduno che il Ministero si fosse qualche volta rifiutato a comunicare i documenti che gli sono stati chiesti.

Io so per parte mia che l'onorevole Pescetto tutti i giorni mi domanda dei documenti, ed io tutti i giorni gliene porgo dei volumi, e gliene porgerò sempre tutta volta che occorra.

Credo quindi che non si possa fare appunto al Ministero di essersi mai rifiutato a quanto è suo debito di fare.

PESCETTO. Certamente per parte mia io non posso lagnarmi del ministro della marina, il quale alle molte domande che io, qual relatore del bilancio che riflette il suo dicastero, sono stato obbligato di fargli, rispose sempre con quella gentilezza che lo distingue.

Ma il mio ordine del giorno non è relativo certamente a questa circostanza. Per esso vorrei stabilito chiaramente che, quando i signori ministri presentano dei progetti speciali di legge, debbano, senza attendere alcuna domanda dei deputati, preventivamente corredarli di tutti quei documenti sui quali si appoggiano, sia ciò o non prescritto dal regolamento interno della Camera, il quale non so fino a quanto s'intenda vincolativo fuori della Camera. Egli è difficile che quando si presentano progetti di legge, ci siano pure tutti i documenti voluti.

Oltre a ciò io chiedo pure nel mio ordine del giorno che non solo siano prodotti questi documenti, ma che il loro elenco sia pure posto in calce alla relazione presentata dal Ministero, affinchè tutti i deputati sappiano se nella nostra Segreteria, ove i documenti medesimi debbono essere depositati, vi siano o no, e se corrispondano a quanto per avventura credono dover esaminare e studiare.

LANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. È incontrastabile che la proposta dell'onorevole Pescetto includerebbe una censura al Ministero.

Infatti il suo dovere è di corredare i progetti di legge di tutti i documenti valevoli ad illuminare la coscienza dei deputati che devono esaminarli. Questo da lui richiedendo con un ordine del giorno, è lo stesso che dirgli: voi non lo avete fatto per lo passato. Ora io penso che in generale i documenti necessari si uniscano ai progetti di legge. È poi certo che il Ministero non rifiuta di dare quei documenti, di somministrare quegli schiarimenti che dalle Commissioni, per mezzo del presidente della Camera, gli sono chiesti. Laonde giustizia vuole che questo piato tra la Commissione ed alcuni membri della Camera non torni a danno del Ministero.

Venendo più particolarmente alla questione che ci occupa sulla continuazione della lettura del documento, dico che, essendosi respinta la proposta di sospendere la discussione acciò ognuno di noi potesse prendere cognizione di quel documento, proposta alla quale io ho dato il mio voto, ora non rimane altro da fare che di leggere l'intiero documento.

Questo è indispensabile affinchè si possa votare con sufficiente conoscenza, tanto più che, se male non mi appongo, quella parte che già è stata letta è meno importante di quella che ancora ci rimane ignota. Propongo dunque che si continui la lettura.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Lanza, ben inteso però che la discussione è ridotta all'ordine del giorno del deputato Pescetto.

giorno dell'onorevole Pescetto vi sia qualche cosa di utile, qualche cosa di vero, per cui, forse, non bisogna lasciare sfuggir l'occasione senza prenderlo in considerazione. E la verità come l'utilità che si riscontrano in quest'ordine del giorno io credo siano dimostrate dall'incidente or ora sorto.

In questa discussione si è lamentato di non conoscere sufficientemente i documenti. Or bene, fa d'uopo evitare per l'avvenire questa, non dirò censura, ma esigenza che si è manifestata; bisogna appagare insomma questo desiderio di poter vedere i documenti su cui la Commissione ha preparata la sua relazione.

Mi pare quindi che si potrebbe stabilire che d'ora innanzi le Commissioni nelle rispettive relazioni abbiano ad indicare i documenti sui quali le hanno basate: basterà citare unicamente l'intestazione dei documenti, e stabilire pure che, appena presentata una relazione sul banco della Presidenza, vi si depongano contemporaneamente tutti i documenti, affinche possano essere consultati da ogni deputato nella Segreteria della Camera, prima che si venga alla discussione.

Io penso che a questo modo è in gran parte soddisfatto il desiderio che l'onorevole Pescetto ha creduto di esprimere nel suo ordine del giorno; giacchè la parte prima, la quale rifletterebbe una specie d'ingiunzione al ministro perchè preventivamente presentasse questi documenti, mi pare che non possa praticamente eseguirsi, giacchè il ministro nel presentare le sue leggi, parte da un punto di vista che molte volte non è quello della Commissione esaminatrice, la quale può partire da un punto di vista suo particolare.

Nel caso poi che si possano credere questi documenti necessari al dilucidamento del progetto nella discussione degli uffici o della Commisssione e sorga il bisogno, l'opportunità di avere questi documenti, allora che cosa si fa? Allora la Commissione o l'ufficio si rivolge al ministro, e il ministro credo che non si è mai rifiutato di somministrare i documenti che gli sono richiesti.

Dunque una parte è inutile, potendo essere assicurato l'intento mediante domanda fatta al ministro.

La parte invece che difetta ancora nel nostro modo di procedere, nel nostro sistema pratico, per l'esame delle leggi è quello d'indicare i documenti sui quali la relazione è informata; questi dovrebbero in avvenire (come ho veduto che si pratica nel Belgio e credo anche in Francia) essere indicati in calce della relazione stessa, e dovrebbero, appena finito il rapporto, essere depositati al banco della Presidenza.

A questo modo credo che tutti potrebbero meglio illuminarsi sui progetti di legge che verranno in discussione.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Pescetto se si sottometterebbe alla proposta dell'onorevole Lanza.

PESCETTO. Io dichiaro che lo scopo del mio ordine del giorno non è nè più nè meno di quello che ha lucidamente sviluppato l'onorevole Lanza.

Io non voleva altro se non che in avvenire, in occasione di nuove discussioni, nelle quali si venisse a dire che un progetto non sia stato abbastanza studiato o vi siano, come dice l'onorevole Lanza, citati i documenti sui quali la Commissione ha fatto i suoi studi; e non credo che a nessuno di noi sia permesso di mettere in dubbio il buon volere delle Commissioni.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole deputato

DE CESABE. Voleva fare osservare all'onorevole Pescetto che non avrebbe un effetto pratico il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo ha ritirato.

Adesso si tratta dell'ordine del giorno Lanza, non c'è più che questo.

DE CESARE. Dirò allora all'onorevole Lanza che an-

1ª TORNATA DEL 28 GENNAIO

che il suo ordine del giorno non avrebbe conseguenze pratiche, posto mente alla simultanea presentazione del progetto di legge e de' documenti che servono di base alle proposte governative, sia qualunque la loro entità e importanza. Lo scopo della loro presentazione sarebbe quello di una cognizione esatta per tutti i deputati delle ragioni e motivi speciali che obbligarono i ministri a formolare i rispettivi progetti di legge.

Ora, perchè tutti i deputati potessero esaminare e studiare i documenti come si desidera, converrebbe che fossero stampati. Ma allora la materia sarebbe vinta dal lavoro, perchè la spesa diventerebbe gravosa, e forse per una materia di 10 o 15 mila lire se ne dovrebbero spendere altrettante per la stampa. Per altra via si afferma che i documenti potrebbero essere deposti sul banco della Presidenza, e così tutti i deputati potranno vederli. Ma sarà lo stesso che il non vederli ed esaminarli, perchè è difficile che tutti i deputati vadano a far questo esame, e allora torneremmo da capo con nuovi ordini del giorno.

Quando un deputato, ovvero tutti coloro che sono interessati in una discussione vogliono vedere dei documenti, possono parlarne ai relatori delle Commissioni i quali come i ministri non si sono rifiutati mai di comunicarli, e può esservi stata forse negligenza di qualche Commissione nel domandarli, ma non mai trascuratezza nel ministro nel non darli, quando furono richiesti.

Quindi il modo dall'onorevole Lanza proposto, secondo me, non avrebbe nessun risultamento pratico.

MASSARI. Io faccio osservare che per raggiungere lo scopo che giustamente si proponeva l'onorevole Lanza basta questa discussione; e per conseguenza non veggo la necessità di procedere ad una votazione qualsiasi.

Quindi prego l'onorevole deputato Lanza a ritirare il suo ordine del giorno nel caso l'abbia formolato, e in qualunque modo prego la Camera a voler passare all'ordine del giorno, persuaso, ripeto, che la discussione sarà sufficiente allo scopo a cui intende l'onorevole Lanza, e monito efficace alle Commissioni avvenire

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza persiste?

LANZA. Per me mi contento anche di meno, purchè si finisca questa speciale discussione. Io credo che il modo più spiccio sarà quello di pregare la Commissione del regolamento di occuparsi di questa questione perchè ne tenga conto quando riferirà sulle riforme da introdursi al medesimo.

PRESIDENTE. Allora, se non vi hanno osservazioni, la presente questione sarà inviata alla Commissione del regolamento, perchè se ne faccia carico quando dovrà riferire in proposito di quello.

Rimane la questione dell'onorevole Chiaves, se egli persiste.

CHIAVES. In quanto a me la Camera comprende che non posso rinunciarvi. Sarebbe illogico, parmi, se dopo aver detto che bisogna che la Camera sia informata dalla lettura delle carte in comunicazione, ora si dicesse di farne a meno. La Camera decida, dica la Camera che non vuole udir più tale lettura, ed io dovrò appagarmi, ma non posso rinunciare alla mia domanda.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. Voci. Basta! La chiusura!

di legge che vi è sottoposto, e sin d'ora mi dichiaro disposto a dargli voto favorevole. Per me dunque nulla domando; ma quando non vi fosse che un solo deputato nella Camera che dica: non ho potuto studiare la questione, non ho potuto formarmi un criterio; non posso dare un voto coscienzioso se non si leggono alcuni documenti, dei quali ignorava l'esistenza, dico, e lo dico prima che la Camera abbia giudicato, essendomi ciò lecito, che sarebbe sommamente sconveniente che si rifiutasse a questo deputato il modo d'illuminarsi e d'illuminarci.

Sono persuasissimo che questa proposta di legge debbe essere votata qual'è proposta...

CHIAVES. Chiedo di parlare per un fatto personale.

streo... ciò non ostante dobbiamo sentire i nostri colleghi, dobbiamo accogliere le loro osservazioni, perchè potrebbe darsi che la discussione generasse in noi una convinzione diversa. Credo che sarebbe un pessimo precedente il fermarsi a mezzo della lettura che il relatore faceva. Dobbiamo sentir tutto, poichè non abbiamo voluto rimandare la discussione a domani.

chiaves. Prego la Camera di credere che, se ora insisto nella proposta della lettura dei documenti, non è che io creda che per informare me particolarmente sia necessario che la Camera s'incomodi a sentir la lettura di tutti i documenti in discorso, cosa da cui abborrirei talmente che preferirei cadere nell'assurdo, anzichè sottoporre i miei colleghi a questo tedio, ma questo io faccio nell'interesse della Camera stessa. Permettete, signori, che io vi ricordi come sia nata questa discussione.

Non l'abbiamo sollevata noi, non l'hanno sollevata gli oppositori all'attuale proposta di legge, ma fu l'onorevole relatore, il quale disse di voler comunicare alla Camera certi documenti che la Commissione aveva presenti, e ciò per rispondere ad alcune obbiezioni che vennero fatte ieri. Domando alla Camera, diss'egli, se vuole ch'io legga questi documenti, oppure ch'io li deponga sul tavolo della Presidenza, e sembrò dalla Camera votato quest'ultimo partito. In questo stato di cose vi domando, signori, se è possibile discutere immediatamente, senza cadere in contraddizione, il disegno di legge e votarlo. Faccio presente questo alla Camera solo per dire che non è soltanto nel mio interesse particolare, per la mia peculiare informazione che io insisto su questa lettura. Se la Camera la respingerà, vorrà dire che si crederà bastantemente illuminata d'un tratto.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves insiste perchè si dia lettura di questi documenti.

Chi intende che si continui la lettura di questi documenti, sorga.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera negativamente).

Passiamo agli articoli:

- Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 230,000 per la provvista di mobili e per adattamenti di locali in conseguenza dell'attuazione del nuovo organamento giudiziario nelle provincie napolitane, lombarde e siciliane, e quella di lire 400,000 in anticipazione alle amministrazioni comunali delle provincie napolitane e siciliane, per far fronte alle spese di primo stabilimento delle Corti di assise, dei tribunali di circondario e delle giudicature mandamentali.
- « Tali spese saranno inscritte nel bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'anno 1862 al capitolo: Spese derivanti dall'attuazione di nuovi ordinamenti giudiziari. »

La parola spetta al deputato Melchiorre.

MELCHIORRE. Essendo stato uno dei membri della Commissione che sollevò delle obbiezioni rispetto al presente schema di legge, ed in ispecialità rispetto all'articolo 1, mi corre obbligo di rassegnare alla Camera le ragioni per le quali io credetti farle, e delle quali ha tenuto conto l'onorevole relatore della Commissione stessa nel suo breve, ma ragionato rapporto. In quest'articolo primo le spese, delle quali si chiede l'approvazione, sono distinte in due categorie. Nella prima si fa cenno della spesa di lire 230 mila, la quale è stata erogata pel primo stabilimento della Corte di cassazione, della Corte d'appello, delle procure generali e dell'istituzione dell'avvocato dei poveri nelle provincie lombarde, napolitane e siciliane; nella seconda categoria si parla di lire 400 mila, quale anticipazione alle amministrazioni comunali delle provincie napolitane e siciliane per far fronte alle spese di primo stabilimento dei tribunali di circondario, delle Corti d'assise e delle giudicature mandamentali istituite nelle medesime. Ora non cade dubbio che le spese indicate nella prima categoria siano a carico del tesoro dello Stato, imperocchè non vi ha contestazione che le spese occorrenti al primo stabilimento dell'ufficio di pubblica clientela, od avvocato dei poveri, tribunali di commercio, Corti di cassazione e d'appello, debbano essere a carico dell'erario nazionale.

La questione nasceva ed ora ferve calorosa, se non m'inganno, se le spese occorrenti al primo stabilimento delle Corti d'assise e dei tribunali circondariali delle provincie napoletane e siciliane dovessero essere poste a carico dei comuni nei quali hanno la rispettiva sede.

Si muoveva dalla considerazione che l'organamento giudiziario del 13 novembre 1859 non era stato pubblicato nelle provincie napolitane, ossia non era stato pubblicato nei termini precisi nei quali era stato promulgato nelle provincie antiche.

In effetto l'articolo 228, di cui qui occorre dar lettura, perchè è il fondamento di tutte le argomentazioni che io sarò per rassegnare alla Camera, è scritto in questi termini:

« Le spese necessarie pel primo stabilimento delle Corti d'assise e dei tribunali di circondario, nonchè quelle dei mobili e dell'annua pigione dei locali, sono a carico dei comuni nei quali hanno le rispettive loro sedi. »

Ora, questo articolo non è stato riprodotto nella legge organica dell'ordinamento giudiziario, promulgata in Napoli in una memoranda giornata, il 17 febbraio 1861, nella quale le provincie napoletane furono inondate di tale serie di leggi che occorsero più mesi per poterle svolgere e considerare, e alcuni aggiunsero che quel memorando giorno ebbe la durata di novantasei ore, imperocchè il giornale officiale della luogotenenza impiegò moltissimi giorni per portare queste leggi, e asseverarono che queste leggi ebbero la data del 17 febbraio, ma in effetto furono elaborate dopo che le ventiquattro ore che segnavano quel giorno erano finite.

Ma ciò non forma obbietto delle considerazioni che ho il debito di sviluppare sull'argomento che ci occupa e delle quali la Camera è giusto che tenga ragione in questo momento per la retta, chiara, limpida intelligenza dell'articolo 1°.

Ora, se l'articolo 228 che stabilisce il carico delle spese in discussione ai comuni non è stato riprodotto nell'orgamento giudiziario del Napoletano, bisogna conchiudere che la massima sancitavi non si è voluto estendere nelle provincie napoletane e siciliane. Un ragionamento storico vi persuaderà, o signori.

L'organamento giudiziario emanato a di 17 febbraio 1861 nelle provincie napoletane non fu parto uscito eximprovviso dalla testa di Minerva; fu elaborato lungamente da coloro che in quell'epoca erano in voce di essere egregi giureconsulti nelle provincie summentovate, e facevano parte della Commissione istituita per gli studi legislativi con decreto del luogotenente generale del 6 febbraio 1861.

Questa Commissione adunque elaborò, compilò l'organamento giudiziario pubblicato il 17 febbraio 1861, e, per quanto io credo, eseguì religiosamente il suo lavoro.

Dunque io conchiudo: pensatamente la Commissione legislativa che elaborò siffatto decreto avente forza di legge, non riprodusse l'articolo 228; per conseguenza è a vedere se vi siano altre leggi dalle quali sorga l'obbligo ai comuni del Napoletano e del Siciliano, di sottostare alle spese di cui è proposito nell'articolo 228, e fassi speciale menzione nell'articolo 1 del disegno di legge in discussione per essere approvate dal Parlamento nazionale.

Si pubblicava in seguito nelle provincie napoletane sotto la luogotenenza Farini, e quando dirigeva il dicastero dell'interno il signor marchese D'Afflitto, la legge sull'ordinamento comunale e provinciale, vigente

1º TORNATA DEL 28 GENNAIO

nelle antiche provincie, nella quale furono a questo riguardo introdotte delle gravissime modificazioni. Ne ricorderò una che spargera molto lume'sulla materia della quale io v'intrattengo, ed è questa che fu soppresso l'articolo 241 che enumerava quali erano le spese le quali nelle antiche provincie erano poste esclusivamente a carico dell'erario nazionale. Per conseguenza nella promulgazione di questa legge, essendosi abolito l'articolo 241, noi rimanemmo sotto l'impero della legge che preesisteva sull'argomento alla promulgazione della legge 23 ottobre 1859, ossia sotto l'impero di quella sull'ordinamento dell'amministrazione civile promulgata nel 12 dicembre 1816.

In questa legge, o signori, sono determinate le spese le quali gravare debbano e sulle provincie e sui comuni, e le norme in essa sancite sono ancora in osservanza per la parte che risguardano le amministrazioni pubbliche nelle provincie napoletane e siciliane. In essa non si trova alcuna disposizione che metta a carico dei comuni la spesa dell'amministrazione della giustizia, e tutto quello che occorre perchè sia retta ed amministrata. Rispetto poi all'amministrazione provinciale noi troviamo tre articoli dei quali occorre che io dia lettura alla Camera onde essa apprezzi nell'alto suo senno quale sia il valore che debba essere accordato alle mie parole sull'argomento in discussione.

Nell'articolo 160, dopo essersi distinte le spese in generali e comuni a tutte le provincie ed in particolari e speciali a ciascuna provincia, si viene a dichiarare quali sono le spese comuni a tutte le provincie e quali sono le speciali a ciascuna.

Fra le spese generali comuni a tutte le provincie, classificandosi, si dividono in sei categorie. In nessuna di queste categorie si parla di spese relative all'amministrazione della giustizia, ai locali ed a tutto quello che necessita perchè essa sia rettamente amministrata. Quest'articolo è scritto come appresso:

« Sono spese comuni quelle: 1º Casermaggio della gendarmeria; 2º Istruzione pubblica, escluse quelle della prima dotazione già stabilita dei licei e collegi e quelle della regia Università di Napoli e delle scuole primarie; 3º Della statistica; 4º Della vaccinazione; 5º Del mantenimento dei proietti; 6º Delle segreterie delle intendenze e sotto-intendenze. »

Veniamo alle spese speciali e particolari a ciascuna provincia, indicate nell'articolo 161 che siegue:

« Spese particolari sono quelle: 1º Di costruzione, riparazione e manutenzione di locali addetti agli stabilimenti provinciali; 2º Delle società economiche, delle biblioteche e di ogni altro istituto addetto al vantaggio particolare di ciascuna provincia; 3º Di acquisto e rimpiazzo di mobili autorizzati per le intendenze e sotto-intendenze. »

Viene poscia l'articolo 162 (e su quest'articolo richiamo in particolar modo l'attenzione della Camera):

• Oltre le spese accennate nei tre precedenti articoli le provincie non possono farne altre, nè possono essere chiamate da qualunque autorità a concorrere a qualsivoglia altra spesa che noi dichiariamo perciò estranea alla loro amministrazione. » Dopo ciò rendesi manifesto che le spese di che è disputa non possono essere poste nè a carico delle provincie, nè a carico dei comuni nel Napoletano e Siciliano per la legge dei 12 dicembre 1816. Vediamo ora se il contrario assunto possa essere sostenuto con le leggi votate dal Parlamento e nel corso del 1861 e nel susseguente 1862.

La Camera ricorderà sicuramente che il nuovo ordinamento giudiziario esser dovea attuato nel Napoletano al 1º luglio 1861 insieme alle leggi sul procedimento penale, e che il Governo non avendo per tale epoca provveduto a quanto era indispensabile all'esecuzione sentì il bisogno di prorogarla. A tale uopo fu discussa, votata e sancita la legge dei 30 giugno 1861, nella quale l'esecuzione fu prorogata al 1º gennaio 1862 senza che vi si fosse fatto alcun cenno delle spese occorrenti al primo stabilimento delle nuove sedi e delle nuove circoscrizioni giudiziarie. Ricorderà pure che solo nel dì 20 novembre 1861 fu pubblicata la tabella delle nuove sedi giudiziarie nelle provincie napoletane; allora fu che il Governo incominciò a vedere la necessità della spesa per le nuove sedi giudiziarie che si doveano stabilire, e a guardare la questione a carico di chi doveano essere poste. Per dare principio a tali opere senza cui era follia sperare che avrebbesi potuto attuare il novello organamento giudiziario, mandò un commissario straordinario con pieni poteri nelle provincie napoletane, il quale interpellò le amministrazioni provinciali perchè deliberassero sui mezzi occorrenti all'impianto di locali delle Corti di assise e dei tribunali circondariali, e queste risposero che non erano per le leggi vigenti obbligate a sostenere tali spese. le quali in tutti i Governi ben ordinati devono sempre essere sopportate dal tesoro nazionale, perchè a carico del tesoro nazionale è sempre l'amministrazione della giustizia sia civile, sia commerciale, sia penale.

In vista di tali rimostranze, e avvicinandosi il tempo dell'esecuzione del nuovo ordinamento giudiziario, parve sano consiglio disporre l'occorrente rispetto ai locali e loro arredamento.

In questo stato di cose il commissario straordinario del Governo italiano non reiterò altre istanze, ma fece sentire al Governo centrale la necessità che queste spese fossero fatte ed anticipate dal tesoro dello Stato senza porre altro tempo in mezzo, ed allora, o signori, il ministro di grazia e giustizia, perchè era già stata pubblicata la famosa tabella del 20 novembre 1861, che aveva dato luogo a moltissimi richiami, molti dei quali sono rimasti inesauditi ed attendono che la giustizia del Parlamento vi faccia diritto, presentò una seconda legge di proroga che fu discussa e votata dal Parlamento, ed è quella del 19 gennaio 1862, a cui faceva ricorso ieri l'onorevole Ferraris, quando combatteva il presente disegno di legge, e specialmente le spese contemplate nell'articolo 1.

Ora nella precitata legge votata dal Parlamento, e precisamente nell'articolo 4, è scritto così:

« Ferme le disposizioni vigenti sull'obbligo di concorso nelle spese di primo stabilimento e dell'annua pigione dei locali, delle provviste dei mobili pei collegi ed uffici giudiziari, il Governo del Re è autorizzato ad anticipare, in occasione dell'attuazione del nuovo ordinamento, per conto di chi vi è tenuto, le spese suddette in quei casi ed in quella misura che il bisogno sarà per richiedere. »

Ciò premesso, o signori, esiste quest'obbligo? Io vi ho dimostrato che quest'obbligo non esiste per le provincie e molto meno per i comuni. Dunque non poteva il Parlamento italiano ritenere che esistesse siffatto obbligo, quando non era consacrato da alcuna legge anteriore.

Quando il Parlamento votò quella legge, era forse nella supposizione che l'articolo 228, da cui il preteso obbligo trae origine, fosse stato promulgato nelle provincie napoletane e siciliane, epperciò avesse vigore di legge e le provincie dovessero ubbidirgli. Ma se questo obbligo non esiste, se esso non nasce dalle leggi preesistenti, se non fu imposto dalle leggi stesse che si promulgavano sull'argomento, potrà essere prescritto prima che una legge del Parlamento lo stabilisca? Io credo di no.

Ed è per ciò, o signori, che io in seno della Commissione elevava queste obbiezioni, e vi portava nella loro discussione quel solito calore di cui io mi vesto quando difendo i diritti della giustizia e del paese.

L'onorevole relatore della Commissione mi assicurò che egli si sarebbe diretto al ministro di grazia e giustizia, gli avrebbe presentato le osservazioni che da me erano state svolte, c le avrebbe appoggiate perchè nessun aggravio fosse recato alle provincie ed ai comuni di Sicilia e del Napoletano. L'onorevole Macchi adempì scrupolosamente, ne son certo, questo incarico che si era assunto, perchè ne vide la ragionevolezza e la opportunità, siccome ne fanno testimonianza le acconce parole che si leggono nella relazione. A quelle parole, signori, io credo si debba attribuire la causa di questa discussione, e la vivezza che in essa si è rivelata. Per le quali cose, ripeto, se quest'obbligo non esiste nè per le leggi preesistenti alla nuova, nè per la nuova legge a carico delle provincie siciliane e napoletane, l'articolo 1 dovrà essere approvato? E se deve esserlo, in quali termini la compilazione di esso deve essere fatta?

Per tutte le ragioni che ho detto, io credo non si possa muover dubbio che le controverse spese sono state fatte, e ragionevolmente fatte, perchè senza di esse la giustizia non avrebbe potuto essere amministrata nelle provincie meridionali, massime nei luoghi ove sono state istallate le nuove sedi giudiziarie.

A questo dovere, che è sacro, il ministro ha adempito, e vi ha ubbidito particolarmente per l'autorizzazione datagli con la legge 19 gennaio 1862. Da questa legge, giova ripeterlo, i diritti delle provincie e dei comuni non sono stati lesi e pregiudicati, imperocchè rimangono quali erano sotto l'impero delle precedenti legislazioni, di che vi ho innanzi fatta la storia.

Dunque come dovremo noi concludere, approvando queste spese che sono state fatte legittimamente? Togliendo quelle parole che generarono le mie obbiezioni, e che hanno dato alla discussione quell'andamento inatteso da tutti, togliendo cioè le parole: in anticipazione alle amministrazioni comunali delle provincie napolitane e siciliane per, ecc.

Ove il Parlamento freddamente, come è suo costume, consideri questi fatti, e la storia di essi, e la formazione delle leggi a cui questi fatti si riferiscono, ravviserà utile che a troncare per sempre la questione si rende indispensabile eliminare quelle parole: in anticipasione, imperocchè mai le provincie ed i comuni potranno essere tenuti al rimborso delle enunciate spese fatte per le cose in questo articolo rassegnate, senza che una nuova legge imponga loro quest'onere. Ed io non credo che il Parlamento nella sua giustizia, della quale io non ho mai dubitato, possa pensare che quest'obbligo, che non deriva dalla legge 19 giugno 1862, possa essere creato oggi da una nuova legge.

Per tutte queste ragioni, io propongo che sia approvata la spesa, ma l'articolo sia modificato eliminandone le parole: in anticipazione, che mette l'obbligo, quando che sia, della restituzione.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia e culti. Domando la parola.

Io pregherei l'onorevole Melchiorre di ritirare la sua proposta anche per servire meglio alle sue intenzioni.

Il suo ragionamento è il seguente. L'articolo 220 della legge organica 1859, che metteva a carico dei comuni queste spese, non fu pubblicato nelle provincie napoletane; quei comuni adunque non vi sono soggetti; e però questa materia deve continuare a regolarsi secondo le leggi precedenti, la legge del 1816 e il rescritto del 1855. E leggendoli entrambi, si trova autorizzato a conchiudere che queste spese devono assolutamente andare a carico dello Stato.

Per verità, il concetto che nettamente si ricava dalla legge del 1816 e dal rescritto del 1855 è quello che devono considerarsi come provinciali le spese di costruzione, di riparazione e di manutenzione dei locali addetti particolarmente agli stabilimenti provinciali ed alle strade provinciali. Ora in generale può dirsi che anche i locali addetti all'uso della giustizia erano considerati come stabilimenti provinciali.

Ad ogni modo io non voglio entrare in questa questione; mi sarà soltanto opportuno l'avvertire ch'essa abbia ancora avuto un corso particolare, perchè i Consigli provinciali poggiandosi sugli argomenti testè addotti dall'onorevole Melchiorre, si negarono ad iscrivere nei loro bilanci le spese per gli stabilimenti della giustizia. Ma il Consiglio di Stato a cui furono denunciati questi avvisi andò in un'opinione diversa, e ritenne che, tanto per la legge del 1816, quanto in virtù del rescritto del 1855, queste spese dovevano andare pur esse a carico delle provincie.

Ad ogni modo, o signori, questa è una questione la

1ª TORNATA DEL 28 GENNAIO

quale non è sostanzialmente e formalmente dedotta innanzi al Parlamento: egli è certo che queste spese dovevano portarsi, egli è certo che il Governo era autorizzato ad una anticipazione: il Governo l'ha compiuta; mi pare che la riserva su questo punto fatta dalla Commissione soddisfa in un modo assai largo alle osservazioni ed ai desiderii dell'onorevole Melchiorre, senzachè venga il Parlamento qui a giudicare inopportunamente di una questione che dinanzi ad esso non è sollevata. L'unica questione su cui è chiamato a dare il suo voto il Parlamento è quella dell'anticipazione fatta ai comuni, e quest'anticipazione è fatta in conseguenza di una legge, ed è fatta debitamente.

CAVALLINI. Io non posso a meno di far presente come intorno all'articolo 1° del progetto che è sottoposto alle nostre deliberazioni, malgrado le cose dette dalla onorevole Commissione, sorga una questione la quale evidentemente resta insoluta.

La Commissione non ha voluto farsi innanzi a discutere se queste spese debbano essere poste a carico dei comuni per la ragione appunto che ci fu ampiamente sviluppata dall'onorevole Melchiorre, cioè perchè gli articoli 228 e 229 della legge 13 novembre 1859 non furono pubblicati nelle provincie napolitane e siciliane.

Inoltre, la Commissione è in certo modo in contraddizione con sè stessa, perchè dice di non voler definire questa quistione, mentre poi, per altra parte, mantiene la disposizione dell'articolo 1º proposto dal Ministero, in cui è detto che si approva la sovvenzione di lire 400,000 fatta dal Governo alle provincie meridionali in via di anticipazione.

MAZZA. Domando la parola.

CAVALLINI. Ora queste parole che l'onorevole Melchiorre, appunto per essere coerente a quanto sosteneva nel seno della Commissione, domandava molto opportunamente che fossero soppresse, queste parole, dico, indicano evidentemente qualche cosa, indicano, cioè, che queste somme tardi o tosto devono pur essere restituite. Ma saranno poi restituite? Quando lo saranno?

Questo è quanto non dice l'onorevole guardasigilli, il quale anzi, direi quasi, a conforto dell'opposizione dell'onorevole Melchiorre, lo invitava a desistere dalla proposta fatta di sopprimere le parole in anticipazione.

Io invece, dico francamente, desidererei che la questione fosse risolta, ed o si levassero addirittura queste parole, o si dicesse specificatamente nella legge che la somma di 400,000 lire anticipate alle provincie meridionali, sarà restituita nei termini e modi da stabilirsi nella stessa legge, a guisa di quanto si è poco fa praticato a riguardo del milione che la Camera ha creduto opportuno d'anticipare alla provincia di Basilicata.

A dire il vero non saprei troppo persuadermi che sia il caso di entrare ora nella questione d'un ordine più elevato toccata dall'onorevole preopinante, se, cioè, queste spese devono essere a carico dello Stato, anzichè delle provincie e dei comuni, come neppure nell'altra più ardua ancora: se, fatto un confronto tra questa e quella provincia, tra questo e quel comune, queste spese debbano sopportarsi dalle provincie meridionali, oppure abbiano a ricadere sopra lo Stato; questioni che io vorrei, per quanto dipende da me, evitare sempre in questa Camera.

Io mi limito unicamente ad osservare come non sia il caso qui, a mio modo di vedere, d'una questione de jure constituto. Si è in questa discussione stabilito che gli articoli 228 e 229 non sono stati pubblicati nelle provincie meridionali, e d'altra parte è sorto il dubbio, se a termini della legge del 1816 vigente in quelle provincie, queste spese debbano andare a carico dello Stato, oppure delle provincie. Ora a questo riguardo io mi restringerò unicamente ad osservare come la legislazione più recente, che chiamerei legislazione attuale, che è quella della legge del 1859, la quale oramai vige in tutte le provincie, stabilisce chiaramente che le spese delle quali si tratta debbano ricadere a carico dei comuni i quali risentono un vantaggio dallo stabilimento delle Corti d'assise, dallo stabilimento dei tribunali di commercio: e ciò si considera come un correspettivo appunto di questo beneficio che apporta sempre l'avere la sede di uno di questi tribunali.

FINZI. Domando la parola.

CAVALLINI. La difficoltà adunque starebbe in che questi due articoli non furono pubblicati. Ma in tal caso, quando la Camera lo stimi a proposito, mi parrebbe partito più giusto e più equo aggiungere un articolo in cui si dicesse che gli articoli 228 e 229 della legge 13 novembre 1859 saranno pure pubblicati nelle provincie meridionali e conseguentemente la somma di lire 400 mila stata anticipata dal Governo dovrà restituirsi, per esempio, in quattro rate annuali eguali negli anni 1865, 1866, 1867 e 1868.

Questa è la proposta che io mi permetto di fare alla Camera.

MAZZA. Avendo sentito che l'onorevole preopinante oppugnava quanto aveva operato la Commissione nel non definire la questione che si presentava, se cioè le spese fatte in anticipazione dallo Stato per l'attuazione di nuovi ordinamenti giudiziari nelle provincie lombarde e meridionali, dovessero realmente sopportarsi in definitiva dai comuni oppure dallo Stato, chiesi di parlare perchè non potrei veramente assentire che la Commissione abbia mancato al suo còmpito.

La Commissione dice, in effetto, che questa non era la sede di trattare tale questione; ma essa non diceva che la questione non dovesse trattarsi.

La sola difficoltà che si oppone, perchè i comuni di cui qui si tratta non debbano sopportare tali spese, si è quella della non avvenuta pubblicazione degli appositi articoli della legge giudiziaria del 13 novembre 1859 in quei paesi.

La Commissione dice: noi non avevamo qui a trattare la questione, se queste spese dovessero farsi dai comuni ovvero dallo Stato; ma se si dovesse approvare la spesa anticipata dallo Stato riguardo un obbietto per cui la spesa deve essenzialmente farsi.

La questione poi di vedere se tale spesa abbia ad essere sopportata dallo Stato ovvero dai comuni, verrà in altra sede; e intanto essa soggiunse nella sua relazione:

Spetterà ai ministri dell'interno e delle finanze l'ordinare, in quale tempo, e in quale mo lo dovrà farsi al tesoro pubblico la restituzione. È sopra queste parole che io voglio richiamare l'attenzione delle Camere.

Accennano esse queste parole, che i ministri furono a questo proposito interrogati dalla Commissione stessa?

Il ministro dell'interno e il ministro di grazia e giu stizia riterrebbero essi che queste spese dovessero sopportarsi dai comuni ovvero dallo Stato?

Fino a questo momento la mia mente non è chiara intorno alla risposta che i ministri possono avere o non aver data a tali domande.

Io per conseguenza crederei che, ammesso il principio e del ministro e della Commissione, che queste spese, le quali erano essenziali, dovessero essere anticipate dallo Stato, vista la penuria finanziaria in cui versavano i comuni sussidiati, dovesse pure la Camera essere fatta sicura che i ministri, a termine della relazione della Giunta, presenterebbero un progetto di legge, dove la questione delle competenze delle spese trovando la sua vera sede, potrebbe essere trattata in questo recinto.

Conseguentemente io domanderei che l'onorevole ministro di grazia e giustizia spiegasse franca la sua opinione su questo proposito.

PISANELLI, ministro di grazia, giustizia e culti. Io non potrei che ripetere ciò che ho detto, che la questione a carico di chi debbano andare queste spese è una questione grave e che suscitandola in questo punto, facilmente potrà pigliare anche proporzioni maggiori; imperocchè in Napoli fu pubblicata, oltre la legge organica giudiziaria, una legge comunale, la quale, in quanto alle spese, aveva disposizioni diverse dalla legge comunale che vigeva nelle altre parti dello Stato.

Il Governo ha avuto occasione di dare il suo avviso intorno alla questione suscitata dall'onorevole Melchiorre; ed io ricordava poco innanzi che ad occasione di alcuni voti emessi dai Consigli provinciali, il Governo sentì il bisogno di rivolgersi al Consiglio di Stato; però, sebbene l'opinione del Governo fosse stata questa che tali spese dovessero andare a carico delle provincie, e che la somma stanziata in questa legge fosse una vera anticipazione, ciò non ostante io pregava la Camera a tenersi lontana dal merito di questa discussione, inquantochè essa poteva avere ampia sede, rispetto non solo alle provincie napolitane, ma a tutte le altre provincie, in occasione di altre leggi e specialmente di quella che riguarderà l'amministrazione comunale e provinciale.

meno di evocare altre considerazioni oltre quelle, e anzi, al disopra di quelle che cadono fin qui in discussione.

Allorchè noi vediamo che il Governo è costretto da una parte ad intervenire con effettivi sussidi per la provvista di mobili ed adattamento dei locali pei tribunali circondariali e le Corti d'assise, ed allorchè vediamo ancora che è costretto a fare un'anticipazione di 400 mila lire ad alcuni altri comuni dove v'hanno pure sedi di tribunali e per gli stessi titoli, noi siamo costretti a domandarci se effettivamente, data anche l'inconcussa applicazione degli articoli 228 e 229 della legge sull'ordinamento giudiziario, non dobbiamo restare tranquilli, che tali disposizioni di legge siano provvide e consentanee alla equità ed alle condizioni economiche di tutto il paese, e se in pari tempo non vi avesse miglior modo di raggiungere gli scopi della giustizia.

Io credo che se vi ha un ramo di servizio pubblico il quale debba essere a carico assoluto dello Stato, gli è indubbiamente quello dell'amministrazione della giustizia. Perciò io non vorrei che in veruna parte dello Stato vi fossero delle spese per questo titolo che gravassero sui bilanci dei comuni o delle provincie.

Ora però che si tratta delle provincie meridionali, ove la pubblicazione degli articoli 228 e 229 della legge citata non ebbe luogo, non so comprendere come con leggi successive si vorrebbe riuscir a darvi effetto retroattivo, e costringere quei comuni a far proprie delle spese cui non sono vincolati.

Lasciando tuttavolta intatta questa questione, ed accettando le riserve del signor ministro, non posso a meno di rammentarvi come in quasi tutte le parti del regno si verifichi che moltissimi dei comuni i quali sono sedi di tribunali circondariali, non si trovano in condizioni economiche tali da far fronte ai gravi pesi che il tenore della vigente legge giudiziaria loro impone.

Molti di questi comuni reclamarono per provvedimenti, e come torna evidente dall'articolo in discussione, ve ne furono alcuni coi quali il Governo addivenne a delle transazioni che sono più specialmente espresse nelle sovvenzioni fatte sino alla concorrenza di duecento trenta mila lire. Ora non sarebbe più conveniente il proporre una legge uniforme per tutta l'Italia che stabilisse un trattamento eguale per tutti in un ramo di pubblica amministrazione, cui tutta la società è interessata ed al quale si rannoda quasi lo scopo precipuo per cui tutte le società esistono? Come la giustizia debb'essere a tutti uniformemente distribuita, debb'essere del pari provveduto a che si abbiano ovunque i mezzi di far giustizia con norme eguali, e senza che in un punto arrechi aggravio maggiore che in un altro.

Per queste considerazioni, io vorrei pregare l'onorevole ministro di accettare la raccomandazione che io gli faccio di presentare un progetto di legge per

1º TORNATA DEL 28 GENNAIO

cui fosse determinato che i comuni ove hanno sede i tribunali circondariali e le Corti d'assise tossero dispensati da quelle spese cui devono sobbarcarsi in virtù degli articoli 228 e 229, mentre queste spese dovrebbero assolutamente cadere a carico dello Stato, cui spetta di procacciare tutti i mezzi di fare giustizia, e di amministrarla nell'estensione generale di tutto il regno d'Italia. Se il ministro acconsentisse a questa raccomandazione, io per me non avrei certo difficoltà alcuna di portare un voto favorevole alla domanda che egli fa per sanatoria della spesa di duecento trenta mila lire, non che dell'anticipazione delle quattrocento mila lire or fatta, salvo alla prudenza del Ministero stesso di acconciare i rapporti del Governo con quelli dei comuni a cui benefizio cade l'anticipazione, secondo l'equità, e giusta gli effetti di legge che potrebbero essere convenientemente invocati in confronto delle provincie meridionali.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

COLOMBANI. Io non posso non unirmi all'onorevole Finzi quando dice che alcuni dei nostri comuni trovano gravosissima la spesa per l'impianto di tribunali di circondario. Spetterà al signor ministro di vedere se conviene di rivocare questo aggravio imposto ai comuni. Ma stando le cose come sono oggi, mi pare che dovremmo prendere in seria considerazione le due proposte che furono messe avanti dall'onorevole Cavallini, e che sono queste. Egli dice dapprima: dacchè siete per accordare queste 400,000 lire come un'anticipazione fatta, voi dovete nello stesso tempo scrivere nel bilancio attivo il corrispondente incasso della medesima somma. Aggiunge poi l'onorevole Cavallini: per togliere ogni dubbio d'interpretazione delle leggi napoletane, come per togliere disuguaglianza fra provincia e provincia, è d'uopo che mandiate pubblicarsi...

FIORENZI. Domando la parola.

совоявами... nelle provincie meridionali gli articoli 228 e 229 della legge 1859.

Dunque domanderei prima di tutto che ci attenessimo a queste due proposte, le quali per parte mia appoggio vivamente; e faccio voti perchè in seguito si tolga, ove possibile, ai comuni questo aggravio da loro sì profondamente sentito.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha la parola.

MICHELINI. Da alcuni dei preopinanti si è manifestato il desiderio che con leggi generali applicabili a tutto il regno si stabilisca a carico di chi debbano essere fatte le spese per l'amministrazione della giustizia, determinando quali debbano essere sopportate dai comuni, quali dalle provincie, quali dalla nazione intiera. Io mi associo a questo desiderio, se non che venendo all'attuazione sarei di sentimento affatto opposto a quello che è stato manifestato, cioè che tutte le spese dell'amministrazione della giustizia siano a carico della nazione. Io vorrei al contrario che solamente i tribunali supremi, come le Corti di cassazione, e dovrebbe esservene una sola, fossero pagate dalla nazione, tutte

le altre Corti, tribunali e giudici dai rispettivi giustiziabili; di modo che le provincie pagherebbero le Corti d'appello ed i tribunali, ed i comuni i giudici di mandamento. Lo stesso vorrei si facesse per gli uffici amministrativi, e per tutti gli altri rami del pubblico servizio.

Non è ora il tempo opportuno d'indicare i vantaggi di questo mio sistema, che da lungo tempo vagheggio; indicheronne uno solo.

Il Governo ed lanche il Parlamento sono continuamente molestati dalle pretese dei comuni e delle provincie: ogni città vuole essere sede di tribunali, di uffici governativi di ogni specie. Sono pochi giorni che abbiamo dolorosamente assistito a lamenti e querele perchè il Ministero aveva soppresse le tesorerie circondariali. Perchè tutto questo? Perchè l'agricoltura, l'industria ed il commercio essendo poco fiorenti, le principali risorse delle varie località provengono dagl'impiegati del Governo, e siccome questi sono pagati dalla nazione, così è cosa naturale, ovvia, anzi necessaria che ogni località cerchi di averne il maggior numero possibile. Ebbene, se volete diminuire questa frega, attutire queste esagerate pretese, fate che questi uffizi siano a carico delle varie località in proporzione del vantaggio che ne risentono, fate che ubi est commodum ibi sit incommodum.

Dette queste cose di passaggio, per contrapporre alle idee manifestate altre che mi sembrano più utili, vengo all'articolo 1 di cui si tratta.

A questo riguardo mi associo all'emendamento del mio amico Cavallini, in forza del quale sarebbero resi obbligatori nelle provincie meridionali gli articoli 228 e 229 della legge 13 novembre 1859; se non che lo pregherei di accettare un piccolo emendamento, che sarebbe di sola dicitura.

Invece di dire che quegli articoli saranno pubblicati, direi che avranno vigore di legge. La pubblicazione riguarda il potere esecutivo, non il Parlamento; i tre poteri legislativi fanno le leggi, il Governo le pubblica. Come ad ogni legge che facciamo non parliamo della pubblicazione loro, così non ne dobbiamo nemmeno parlare ora.

DE BLASIIS. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io credo che le gravi questioni che si sono sollevate a proposito dell'articolo 1 non possano essere decise così quasi di straforo a proposito di una legge che non le riguarda direttamente.

Io credo che sia stato bene il sollevarle, e che meritino lode gli onorevoli preopinanti che certamente hanno fatto opera ottima col richiamare l'attenzione del Ministero e della Camera sulle medesime; ma non mi pare che la Camera possa attualmente, e ad occasione della discussione di questa legge, risolverle definitivamente.

Certo è che per le lire 400,000, sulle quali si è principalmente raggirata la discussione, e che nell'articolo 1º di questa legge si caratterizzano come un'anti-

cipazione che lo Stato rimane autorizzato a fare, o non s'incontrerà difficoltà a riaverle dai comuni, ai quali l'anticipazione fu fatta, ed allora ogni questione sarebbe inutile affatto; o i comuni faranno difficoltà a rimborsarle, e metteranno innanzi ragioni sode e positive per esimersene, ed in tal caso dovrà il ministro venir a proporre una legge per vedere che cosa dovrà farsi sul proposito. Parmi pertanto che nella regolare discussione di questa legge, naturalmente e con piena cognizione di causa potrà essere decisa la quistione sollevata dall'onorevole Melchiorre. Per tutto quello poi che si riferisce alle varie proposizioni avanzate dagli onorevoli Finzi, Cavallini e Colombani, aventi per iscopo di rendere uniforme la legge su questo proposito per tutto lo Stato, io credo che la sede propria a ciò sia la discussione della legge comunale e provinciale, che noi tutti desideriamo venga sollecitamente all'ordine del giorno della Camera.

Nella discussione infatti della legge comunale e provinciale sarà il caso di fissare fra le pubbliche spese quali debbano essere a carico dello Stato, quali a carico delle provincie e quali a carico dei comuni; e certamente anche per queste importantissime spese relative all'amministrazione della giustizia si prenderà in tale occasione un temperamento uniforme per tutte le parti dello Stato nostro. Per conseguenza io propongo che la Camera, senza tener conto per ora degli emendamenti, che sono stati proposti, si tenga alla semplice discussione dell'articolo 1°, e passi alla votazione del medesimo.

PRESIDENTE. Il deputato Fiorenzi ha la parola. Voci. La chiusura! la chiusura!

riorenzi. Io non credo che, per quanto le condizioni del nostro erario sieno poco favorevoli, ad ogni modo si possa con una legge fatta in oggi costringere i comuni delle provincie napoletane a pagare una spesa alla quale non fossero stati veramente obbligati per le leggi antecedenti. Se veramente la mancanza di pubblicazione degli articoli 280 e 281 del regolamento giudiziario esenta quei municipi dal carico di provvedere i locali per i tribunali circondariali, sarebbe ingiusto obbligarli ora con una legge retroattiva.

Prima di decidere questa cosa, è necessario che attentamente si esamini se i comuni erano o no obbligati a pagare secondo le disposizioni vigenti per lo addietro, e quando non lo fossero stati, non si potrebbero obbligare oggi, come proporrebbe l'onorevole Cavallini.

Nè vale il dire che in questo modo alcune provincie sarebbero gravate da spese delle quali altre sarebbero esenti. Ciò dipende dalla non completa unificazione delle tasse e degli oneri, per cui se le provincie napoletane sono esenti dalle spese per i tribunali, possono essere e lo sono diffatti gravate per altre spese di cui altre provincie sono esenti.

Io quindi mi oppongo alla proposta dell'onorevole Cavallini.

CAVALLINI. Io prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole guardasigilli, e desiderando che questa discussione non continui più oltre, ritiro il mio emendamento, riservandomi a occuparmi di questo argomento nella discussione generale del bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre persiste nel suo emendamento?

MELCHIORRE. Dopo le dichiarazioni fatte dal signor ministro, e senza che rimanga menomamente pregiudicato, tanto il diritto delle provincie, quanto quello dei comuni, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non rimane allora che a mettere a partito l'articolo primo.

(È approvato).

- « Art. 2. È altresì approvata la spesa straordinaria di lire 271,192 85 da ripartirsi nel seguente modo:
- « Lire 215,400 per riparazioni di edifici sacri nelle provincie toscane.
 - « Lire 55,792 85 per le provincie napolitane, cioè:
- Lire 45,792 85, secondo la destinazione già fattane dal cessato Governo di Napoli, per riparazione delle seguenti chiese:
- « Chiesa di Santa Maria Maggiore a
- Nocera L. 6,764 10

 « Chiesa di San Pietro a Valle . . . » 2,976 40
 - « Chiesa parrocchiale di Avezzano . . » 5,452 35
- « Chiesa di San Francesco d'Assisi in
- « Tali spese saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero di grazia, giustizia e culti per l'anno 1862, in due appositi capitoli, sotto il titolo: Spese di culto (Toscana), e Spese di culto (Napoli). »

La parola è al deputato Panattoni.

PANATTONI. Io parlo sulle spese relative ai risarcimenti delle chiese e monumenti in Toscana. E parlo per la ragione che mi mosse fin da ieri sera a domandare la parola, allorchè l'onorevole Ferraris si esprimeva in questi termini: « Non solo non si giustificò l'allegata necessità, ma non si dice nemmeno in qual modo si facesse fronte per l'addietro a siffatte spese. »

È evidente che a questo punto l'onorevole Ferraris non si chiamava pago delle risposte che pure erano state date da altri valenti oratori, intorno al merito ed alla importanza monumentale delle chiese delle quali trattavasi. E nemmeno sembrava appagato dall'affermazione che non esistesse in Toscana una Cassa ecclesiastica od altra amministrazione avente fondi bastevoli per sopperire all'uopo.

Egli voleva che fosse chiarito con tutto il vigore della dimostrazione economica quale era il modo anteriore per sopperire a queste spese, e perchè esse formassero argomento della odierna proposta.

Non è dunque più luogo a rientrare in quella discus-

sione vibrata, che ieri sera aveva preso colore e proporzioni inattese. Esaminiamo piuttosto la legge in riguardo alla legalità delle spese che dovremmo approvare.

Si facevano queste spese in Toscana a carico del pubblico erario, per necessità delle cose e predisposizione dei fatti, ossia in virtù di atti vetusti e di ordini governativi che risalgono ad epoca remota. Non solamente a correntezza del Gabinetto attuale, ma nemmeno a quella del Gabinetto anteriore, si potrebbero accagionare coteste spese; imperocchè esse derivano da provvidenze che in parte si confondono colle ricordanze storiche della repubblica fiorentina e del principato mediceo, ed in parte dipendono da contratti e decreti degli ultimi Governi della Toscana.

Prima di tutto però io vorrei che fosse tolta dalla categoria dei monumenti la chiesa di San Vincenzo in Maremma. Essa non è che una chiesa parrocchiale di nuova costruzione, la quale si rese necessaria alcuni anni addietro, allorchè per i bonificamenti che si vanno gradatamente facendo in maremma crebbe la popolazione, e con essa il bisogno degli stabilimenti pubblici e delle chiese. Lo Stato si avvantaggia di cotesto provvedimento; e la Camera lo intende, senzachè io lo dimostri. E se furono spese lire 44,000 per costruire una chiesa per il popolo di San Vincenzo, è anche vero che sorse un villaggio nuovo, e si creò un centro di popolazione e di produzione, il quale sempre crescendo renderà coi tributi larga usura della spesa presente. Altronde questa somma venne stanziata dal Governo granducale, ma non erano assegnati i fondi precisi, comunque fosse perfino stipulato il contratto per la costruzione. Non poteva dunque il Governo ritrarsi dalla necessità d'includer nella legge presente una spesa, che quanto fu giusta ed inevitabile, altrettando credo aver dimostrato che sia opportuna ed utile per le sue conseguenze.

Quanto poi al fabbricato che qui dicesi di San Michele, ma che deve dirsi Or San Michele, ed alla chiesa dell'ordine equestre di Santo Stefano in Pisa, entrano ragioni storiche e fatti di tal peso che rendono impossibile il prendere un provvedimento diverso. Il fabbricato antedetto era in origine destinato all'annona della repubblica; quindi apparteneva ai capitani detti di Or San Michele; e così costituiva una proprietà che più tardi si è devoluta allo Stato, e che, fusa nell'asse demaniale toscano, è venuta a formare parte del patrimonio del regno d'Italia. Infatti tutti i beni dei capitani predetti vennero per disposizione di Cosimo I dei Medici donati all'ordine equestre di Santo Stefano; e una parte dello stabilimento, che fu la maggiore, venne convertita in pubblico archivio; essa è senz'altro una fabbrica dello Stato. La parte inferiore, che corrispondeva all'antica Loggia del grano finchè appartenne al magistrato dell'annona, fu poi convertita per impulso di non so quale pietà pubblica in una chiesa, la quale in quel luogo ed in una città così diviziosa di templi come era Firenze pareva forse

non essere necessaria, e alcuni lo sostengono anche oggidì.

BALLANTI. Questo è vero.

PANATTONI. Ma dacchè vi fu stanziata una parrocchia, la quale, per la cessione del sito alla religione di Santo Stefano, fu dichiarata filiale della medesima, bisogna inevitabilmente mantenerla a carico dello Stato come la chiesa conventuale del soppresso ordine equestre.

Ora mi farò debito di mostrare alla Camera come veramente lo Stato toscano ed il regno d'Italia sieno obbligati alla riparazione di quella chiesa.

La religione cavalleresca di Santo Stefano che prese ad emulare quella di Malta, aveva un pingue patrimonio di fondi e di fabbriche che mantenne anche sotto gli austro-lorenesi, quando la sua croce fu ridotta a fregio della nobiltà. Ma finalmente questo pingue patrimonio venne incorporato al demanio toscano colla legge del 16 novembre 1859, la quale, abolendo l'ordine di Santo Stefano, incorporava nel patrimonio pubblico le sue grandiose ricchezze, e così anche quelle della Val di Chiana, che sono tra le prime a vendersi in benefizio delle finanze italiane.

La legge fu però giusta e dichiarava che dovessero anche i pesi dell'Ordine soppresso devolversi, per ragione indeclinabile di correspettività, a carico dello Stato. Quindi il regno d'Italia che si gode il capitale e le rendite non può a meno di provvedere ai risarcimenti della già chiesa conventuale di Pisa e della chiesa filiale in Firenze che è quella detta di Or San Michele.

Queste spese adunque (se nol decifrò la relazione, lo spiegheremo noi) sono inerenti all'amministrazione dello Stato, e sulle medesime non è permesso di elevare alcuna legittima difficoltà.

Restano le spese relative alla cappella Medicea e alla basilica Laurenziana.

La cappella Medicea-Laurenziana fu edificata, come ne consta da una lapide, sulle tracce e coi fondi di un principe della casa Medici, e se si badasse a ciò solo, il monumento non sarebbe riuscito opera troppo felice od artistica; ma vi concorsero i Consigli di un'arte meglio intesa, e la cappella fu convertita in un menumento di straordinaria rarità, anzi quasi unico per la singolarità degli ornamenti che vi furono posti. Ivi si vede il trionfo dell'arte intarsio delle pietre dure, che è opificio speciale e proprio della città di Firenze. Ivi si vedono in mezzo ad ornati mirabili, composte a mosaico, che vince col lavoro la ricchezza tutta, le armi delle molte città della Toscana, e le urne dei primi regnanti della Casa Medici; e vi si vedono grandiose statue in bronzo di Giovanni Bologna e d'altri fra i più celebri maestri di quella età. Frattanto il patrimonio de' Medici, che aveva l'onere dei mantenimenti, a chi si è devoluto? Si è devoluto allo Stato, ed oggi forma parte del pubblico demanio. Anche la basilica Laurenziana, ov'ebbe tomba Cosimo Vecchio, detto il Pater patriae, fu dotata di fondi che lo Stato possiede.

-

Ed allo Stato toscano vennero donati più tardi molti altri fondi dalla ultima femmina la vedova Elettrice Palatina, la quale volle che tutta la pingue eredità, dagli avi suoi in tanto tempo ammassata, tornasse a sollievo dello Stato toscano caduto sotto altri dominatori.

Quindi, se gli ultimi Governi hanno dovuto supplire alle spese di cotesta basilica, l'hanno fatto per un obbligo supremo e indeclinabile.

E vi è poi anche una legge dei 15 novembre 1859, di cui la Camera non udirà mal volontieri il proemio:

« Considerando che la basilica di San Lorenzo nella città di Firenze, opra stupenda di Brunellesco, sia stata così negletta da ridursi in grado disdicevole ad uno dei grandi monumenti dell'arte cristiana, decreta quello che segue. »

Quindi è in ragione del possesso che ritiene lo Stato dei beni Medicei, ed è in ragione di una legge che pure fu fatta a quest'uopo, che i lavori dei quali si disputa doverono essere e sono stati compiuti. Ed in tale stato di cose, come può dubbieggiarsi sulla necessità di sopperirvi?

Anzi l'onorevole guardasigilli forse già sa, ed ove per avventura non lo avesse per anco conosciuto io mi pregio di avvertirlo, che esistono anche i fondi per la facciata di questa basilica Laurenziana. Infatti la Elettrice destinò 300,000 in 400,000 lire, le quali sono rimaste a profitto del Governo da più di un secolo indietro per tale scopo. Sicchè se il Governo ha speso migliaia di lire per gl'interni restauri della basilica, non solamente ne aveva l'obbligo, ma il Governo avrebbe pur anco un debito e un fondo per la decorazione esteriore.

Io termino perchè spero aver compiuto l'assunto che mi era proposto, quello cioè di far tranquilla la Camera sulla giustizia assoluta e sulla convenienza economica di questa spesa.

In quanto poi al dovere di non essere economi a mal tempo, e al rispetto e cura che vuolsi porre nel mantenere i bei tipi dell'arte monumentale, io mi permetterò di soggiungere brevi e schiette parole.

In quest'aula noi siamo venuti, non come deputati di Firenze, di Nola o di Torino, ma come rappresentanti l'Italia. E dobbiamo però qui sedere come rappresentanti della terra, che nei tempi del suo maggiore avvilimento, dei suoi più profondi dolori, guardando a quei monumenti, aveva almeno il conforto di rammentare la grandezza dell'età trapassata e di ispirarsi al presentimento di un'età nuova. E poichè questa età s'è compiuta, non guardiamo alla misura delle spese che, consacrate a questi monumenti della grandezza passata, sono incentivo alle glorie future. (Bravo! Bene!)

PRESIDENTE. Il deputato Galeotti ha la parola. GALEOTTI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Il deputato Lacaita ha facoltà di parlare.

LACAITA. Le osservazioni fatte dall'onorevole depu-

tato Ferraris risguardo a quella parte dell'articolo che si riferisce alle spese per riparazione delle chiese nelle provincie napoletane, richiedono alcune parole di schiarimento

Io non dubito che l'onorevole deputato Ferraris non avrebbe fatte quelle osservazioni, se avesse avuto piena cognizione dei fatti di cui si trattava.

Egli diceva che le spese proposte per quelle chiese non dovevano approvarsi, perciocchè non si trattava punto di opere monumentali.

Alle sue osservazioni per altro rispondeva per anticipazione il rapporto della Commissione, quando dichiarava che « trattavasi di restauri urgenti, con lavori per la più gran parte già in corso, per chiese di patronato regio, in forza di contratti stipulati dal Governo borbonico, che non sarebbe stato nè equo, nè prudente pel Governo nazionale di disconoscere o violare. »

Queste osservazioni della Commissione, le quali in poche parole racchiudono molti gravi argomenti, avrebbero dovuto essere sufficienti a chiarire l'animo degli opponenti a quest'articolo della · legge.

Le spese in questione si riferiscono alla riedificazione del duomo di Nola ed alle restaurazioni della chiesa di San Francesco d'Assisi in Gaeta; la chiesa parrocchiale di Avezzano; la chiesa di San Pietro a Valle e la chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera.

Il concorso del Governo nella spesa di riedificazione del duomo di Nola, duomo magnifico, duomo istorico, distrutto in parte anni or sono da un incendio, furono ordinate dal Governo luogotenenziale, quando ancora duravano i pieni poteri, il 17 febbraio 1861.

Questo è un fatto compiuto, sul quale non si può rivenire; epperciò sarebbe una ingiustizia, un disconoscere gli obblighi solenni dello Stato, se si ritornasse sopra quanto fu stabilito.

Le restaurazioni alla chiesa parrocchiale d'Avezzano ed alla chiesa di San Pietro a Valle sono parimente conseguenza di contratti stipulati prima che venisse il nuovo ordine di cose: e vogliono essere egualmente rispettate. Lo stesso va detto della chiesa di San Francesco d'Assisi in Gaeta, la quale fu quasi interamente distrutta durante il prolungato assedio che fu l'ultimo atto dell'espulsione de' Borboni dall'ex-reame di Napoli.

In quanto poi alla chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera, sento il debito di dare più particolari chiarimenti.

Quella chiesa data dalla fine del terzo secolo, ed è forse il solo tempio nella forma di battistero dei primi secoli del cristianesimo in Italia, il quale esista tuttora quasi nel suo primitivo stato. Non aveva sofferto che pochissime ingiurie dal tempo, e poco da riparazioni fatte nei secoli di mezzo; ma nei primordi di questo secolo gli abitanti dei dintorni, trovando che quel tempio era divenuto molto umido, perchè il livello del terreno che lo circonda erasi molto inalzato,

1° TORNATA DEL 28 GENNAIO

a spese comuni edificarono un'altra chiesa, che facesse le veci di parrocchia.

Allora il tempio di Santa Maria Maggiore fu abbandonato e venne in tale stato di decadenza che nel 1825 un generale delle truppe borboniche stanziato a Nocera ne fece togliere due delle più belle colonne di granito orientale per adornarne un giardino che egli aveva fatto per divertimento dei soldati.

Ciò levò un grido di indignazione non solo dei cittadini di Nocera, ma de' colti napoletani, della colta Europa. (Oh! oh!)

Se l'onorevole Ferraris vuol darsi la pena di frugare....

FERRARIS. Domando la parola.

LACAITA... negli atti delle varie accademie degli antiquari italiani ed esteri e nelle numerose opere pubblicate intorno all'arte in Italia, ne troverà ampie prove.

Le doglianze molte intorno allo stato di decadenza nel quale era quel magnifico monumento della primitiva arte cristiana, ed intorno alle depredazioni che vi si facevano delle preziose colonne che l'ornano, doglianze caldamente appoggiate dai rappresentanti delle potenze estere, mossero finalmente il Governo borbonico a ristaurarlo e dichiararlo monumento pubblico, e ne segnò le spese a carico dello Stato.

Ma dirà l'onorevole deputato Ferraris, che egli non occupandosi in ispecialità di antichità o di storia, (Rumori e segni di disapprovazione) non aveva l'obblico di conoscere questi particolari. Ma quando non si conoscono bene i fatti non si ha diritto di opporre in Parlamento una legge che su quelli ha la sua ragione di essere. (Basta! basta! — Rumori ed esclamazioni)

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Lacaita che ciascuno ha qui il diritto di esporre le sue opinioni, e non si può supporre, nè dire che i deputati non conoscano la materia di che essi parlano.

LACAITA. Ciascuno ha indubitatamente il diritto di esporre le proprie opinioni; ma prima di venire ad osteggiare una legge proposta in Parlamento si dovrebbe aver piena cognizione dei fatti sui quali si fonda.

Finisco pregando la Camera a voler approvare l'articolo in esame.

FERRARIS. La Camera non si attenderà che io segua l'onorevole preopinante sul terreno sul quale egli mi ha chiamato; io non lo seguiterò anche, perchè egli suppose che io abbia detto quello che non dissi mai; e che io non l'abbia detto, si potrebbe facilmente riscontrare, ove da una questione che interessa e deve interessare generalmente lo Stato, lasciandomi trascinare ad una questione personale, mi facessi a rileggervi quello che sta per le mani di tutti, nel resoconto della seduta di ieri.

Io mi permetto tuttavia di ritornare a quelle umili proporzioni, scusate se io lo debbo, nella insipienza della quale sono accusato...

LACAITA. Domando la parola per un fatto personale. (Rumori)

FERRARIS.... di ritornare alle stesse espressioni con cui cominciava il mio discorso di ieri.

Io mi protestava di non voler parlare nè di arti, nè di storia, sebbene nè per quelle, nè per questa io possa riconoscere che vi sia una privativa in qualsiasi membro di questa Camera, dovendoci tutti ritenere, almeno fino a prova contraria, egualmente istrutti delle materie che dobbiamo trattare in questo recinto. (Bravo! bravo!)

Del resto, signori, lo ripeto, avevamo innanzi a noi un disegno di legge, che portava stanziamento di due ordini di spese urgenti. Sul primo articolo non occorre ritornare, essendo stato votato dalla Camera, ma in ordine al secondo articolo, che ancora sta in discussione, io stimai fosse lecito chiedere quegli schiarimenti, che debbono essere sempre ampiamente forniti, onde ciascuno di noi possa con piena conoscenza delle cose pronunziarsi. Ma, seppure io avessi creduto di poter spingere la mia temerità e la mia audacia sino a venire a caratterizzare tutti i monumenti che possono trovarsi in questa nostra Italia, avrei dovuto tessere la storia della gran maggioranza dei nostri municipi: ed ho già anticipatamente dichiarato che, come Italiani, dobbiamo tutti avere eguale sollecitudine pei monumenti nazionali; ma che questa sollecitudine non debba prender misura da quel giudizio, da quell'apprezzamento che ciascheduno di noi fa come individuo e come cittadino delle sue cose municipali.

Ma appunto per questo credo che l'onorevole preopinante nell'interpretare l'intenzione della Camera e quella sopratutto di coloro che si resero opponenti a questo disegno di legge non in modo assoluto, ma in modo condizionato, non dovesse supporre in alcuno lo scopo di voler dimenticare quei monumenti che furono la gloria nostra comune.

Egli avrebbe dovuto essere persuaso che quando i monumenti divengono di proprietà nazionale, non tanto pel materiale possesso, ma piuttosto e specialmente pel lustro che ne riceve tutta la nazione, tutti, quanti siam qui, dobbiamo essere egualmente solleciti, e lo saremmo, per difendere questi monumenti, qualora alcuno fosse così dimentico della gloria comune, da farne argomento anche solo di meno riverenti parole.

Ma, signori, nessuno ciò fece. Il Ministero, chiedendo lo stanziamento di alcune somme, io diceva semplicemente: vediamo se siano nei limiti della necessità, se questi monumenti abbiano effettivamente bisogno di restauri, se, data la necessità, non vi sieno fondi speciali per sopperirvi; perchè non è che a queste condizioni che il pubblico erario deve incaricarsi della spesa.

Le spiegazioni vennero date: se sieno sufficienti o no, ciascun deputato a quest'ora potrà averne un concetto, e conformarvi il suo voto; in quanto a me non voglio ora sopra il medesimo pronunziarmi: mi pronunzierò col mio voto. Io vi ho ragionato sopra, in quello scopo che dev'essere comune a tutti noi. L'ori-

gine, il criterio, la qualificazione di queste spese, formò oggetto di una discussione svariata, se non piena e soddisfacente. Tanto basta perchè non possiamo in alcun modo essere redarguiti di votare spese (comunque potessero meritare tutta la nostra simpatia e la nostra fiducia) unicamente perchè ci erano state proposte, senza che delle medesime ci venissero rese quelle ragioni che, ripeto, è nei diritti e nei doveri di ciascheduno di noi di chiedere al Ministero, quando ci viene proponendo stanziamenti. (Bravo!)

Voci. Ai voti! ai voti!

LACARTA. Domando la parola per un fatto personale.

Voci. Non vi è fatto personale.

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale.

LACATTA. Io credo di non aver tacciato l'onorevole deputato Ferraris d'insipienza; tale non era il mio intendimento. Ma ove nel parlare, forse con troppo calore, di un monumento la cui conservazione io credo un dovere della nazione, io abbia usato qualche espressione che possa sembrare offensiva od irritante, io non esito punto a chiederne quelle scuse che giustamente in tal caso sarebbero dovute tanto all'onorevole deputato Ferraris, quanto all'intera Camera.

Ed ho pur fede che dopo gli schiarimenti dati, la Camera non ésiterà a votare le spese contemplate nell'articolo in disamina.

Voci. Ai voti! ai voti!

(Il deputato Reccagni presta giuramento).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo secondo della legge.

(È approvato).

Si passa alla votazione per scrutinio segreto della legge per la spesa pei lavori di ristauro al locale della manifattura dei tabacchi in Napoli, stata ieri approvata, e di quella che si è discussa adesso.

(Seque la deposizione dei voti).

MUSOLINO. Domando la parola per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. L'avrà dopo; la votazione essendo cominciata, non si può più parlare.

Voci. L'aveva domandata prima della votazione.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di rimanere dopo la votazione, anche per sentire il deputato Musolino.

Risultamento della votazione sul disegno di legge per spese straordinarie per lavori di ristauro al locale della manifattura dei tabacchi in Napoli:

Presenti e votanti.					 197
Maggioranza					
Voti favorevoli					
Voti contrari.			-	-	

(La Camera approva).

Risultamento della votazione sul disegno di legge per spesa per l'attuazione in alcune provincie dei nuovi ordinamenti giudiziari e per riparazione ad edifizi sacri:

Presenti e votanti.		۵				197
Maggioranza						99
Voti favorevoli					144	
Voti contrari .					53	
(La Camera approva).						

Il deputato Musolino ha la parola per una mozione d'ordine.

MUSOLINO. Probabilmente la legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria verrà in discussione domani o doman l'altro. Questa legge è di tale importanza che io credo dovrebbe essere differita di qualche giorno.

Essa interessa le varie provincie, ma in vario modo. E poichè le provincie non sono tutte regolarmente rappresentate, io crederei necessario di dar tempo sia ai deputati che sono stati invitati, di venire al Parlamento, sia che le elezioni dei collegi vacanti siano eseguite.

Un differimento di questo genere mi sembra talmente giusto e conveniente, tanto nelle vedute finanziarie, quanto nelle politiche, che io sono certo la Camera vorra fargli buon viso.

D'altronde, il differimento non sarebbe molto lungo. Sono imminenti le vacanze del carnevale e non stimo convenevole che una discussione così importante s'incominci fra due giorni per riprendersi dopo le stesse vacanze.

Pregherei quindi la Camera di voler disporre che la discussione sulla perequazione dell'imposta fondiaria sia differita ai 15 del prossimo febbraio.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia e culti. Interessando direttamente questo disegno di legge il ministro delle finanze, il quale certamente avrà preso tutti gli opportuni accordi, e presi i necessari provvedimenti per la discussione, io prego l'onorevole Musolino e la Camera a voler attendere ancora il ministro delle finanze, perchè egli possa accettare, o rifiutare, o modificare questa proposta, onde venga fissato per la discussione quel giorno che la Camera crederà opportuno.

PRESIDENTE. Si potrà mandar la cosa a domani, e così il ministro di finanze che oggi trovasi un po' indisposto, sarà in grado, credo, d'intervenire, ed il deputato Musolino rinnoverà la sua proposta.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UN CORSO PER GLI ASPIRANTI GUARDIE MABINA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge sullo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

1º TORNATA DEL 28 GENNAIO

Art. 1. Alle vacanze esistenti nel numero delle guardie-marina, le quali non si possono colmare coi mezzi consentiti dalla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento nell'armata di mare, sarà provvisto nel modo prescritto dalla presente legge. >

(È approvato).

- Art. 2. È aperto un corso suppletivo alle regie scuole di marina per aspiranti al posto di guardiamarina di prima di classe nello stato maggior generale della regia marina.
- « Il corso di cui nel precedente alinea sarà fornito:
- a) Dagli allievi delle regie scuole di marina che al 1º del prossimo mese di novembre entrano rispettivamente nel 3º e 4º anno di corso;
- b) Dai giovani che risulteranno tra i primi cento idonei in un esame di concorso regolato secondo vien prescritto dagli articoli seguenti. A parità di merito saran preferiti coloro che comprovino di aver combattuto per l'indipendenza italiana. >

(È approvato).

Debbo annunciare alla Camera che all'articolo 3 dal ministro, d'accordo colla Commissione, fu proposto un emendamento.

Leggerò l'articolo 3 come è stato emendato:

- « L'esame di concorso, di cui al paragrafo b dell'articolo precedente, sarà aperto col primo del prossimo mese di ottobre, e vi verranno ammessi quei giovani che facciano constare:
 - « a) Di essere italiani;
 - ⋄ b) Di essere fisicamente idonei alla vita di mare;
- « c) Di aver compiuto al 1º novembre prossimo il sedicesimo anno di età, e di essere ancora nel dicianovesimo anno.
- « Il limite superiore dell'età è esteso al ventiquattresimo anno non compiuto per coloro che fanno parte della gente di mare. I candidati però che si trovano nell'età tra i diciannove ed i ventiquattro anni dovranno far constare di avere due anni di navigazione effettiva sulle navi dello Stato o sui bastimenti del commercio. >

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io desidererei che si facesse conoscere in che cosa consiste l'emendamento concertato fra la Commissione ed il Ministero; imperciocchè avendo a casa mia studiato questo progetto di legge, non sarei lontano dall'approvarlo, quale è stato formolato dalla nostra Giunta. Ma ora rimango perplesso a cagione dell'introduzione di emendamenti che non conosco. non avendo potuto tener dietro, per questi rumori che si fanno, alla lettura che ne ha dato il nostro presidente. Credo che molti de'miei colleghi si trovino nello stesso caso.

A meno adunque che la Camera voglia delegare la facoltà di far leggi al Ministero ed alla Commissione, è bene che ognuno di noi conosca gli emendamenti che si vogliono introdurre.

Ed a questo proposito io non posso nascondere la mia sorpresa per non essersi stampati e distribuiti tali emendamenti. Se si sogliono stampare quelli proposti dai deputati, per gli stessi motivi si dovrebbero pubblicare quelli prodotti dal Ministero e dalla Giunta.

PRESIDENTE. Io ho dato lettura dell'articolo come fu emendato: e siccome ciascun deputato ha sott'occhio l'articolo stampato, da questa lettura avrà potuto conoscere il tenore dell'emendamento proposto. Però, io accennerò particolarmente, come l'emendamento consista in questo:

Dopo la lettera c è detto nel progetto: di avere compiuto il 1º novembre prossimo il sedicesimo anno di età, e di non avere oltrepassato il ventunesimo.

L'emendamento consisterebbe nel dire: e di essere ancora nel dicianovesimo anno.

Questo è il primo emendamento.

Il secondo emendamento poi è una conseguenza del primo, e consiste in ciò che laddove nel progetto era detto: nell'età tra i diciotto e i ventiquattro; naturalmente si propone di dire: tra il dicianovesimo ed il ventiquattresimo anno.

Ora il signor ministro ha la parola.

CUGIA, ministro per la marineria. Io vorrei solo dare una spiegazione all'onorevole Michelini.

Come egli sa, questa legge è presentata per avere un bill d'indennità, giacchè per decreto reale questo corso suppletivo venne già stabilito fin dallo scorso anno. La Camera ricorderà, come in occasione del bilancio ed in altre circostanze il Ministero facesse conoscere che era scarsissimo il numero degli uffiziali in paragone dei bisogni che si avevano, sia per l'ingrandimento del naviglio, che per lo svolgimento che si è dato al corpo reale equipaggi.

Si presentò in tempo una legge per questo corso suppletivo già dal mio predecessore, e la medesima venne poi ripresentata da me con qualche modificazione, appena io venni al Ministero. Essa con pochi emendamenti fu votata dal Senato. Venne quindi presentata alla Camera, e la Commissione di questa vi fece due modificazioni.

Trattandosi quindi di pubblicarla per decreto reale io credetti di modificare il disegno del Senato, ed avvicinarmi per quanto mi pareva possibile alle proposte della Commissione. Per il che i due emendamenti che ora si propongono a questo disegno di legge, quale è stato approvato dal Senato, non sono altro che due modificazioni, le quali si avvicinano, almeno in parte, alle proposte che la Commissione della Camera aveva fatto nella sua relazione, dove conchiudeva pure per l'approvazione della legge.

MICHELINI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 emendato.

(La Camera approva).

- Art. 4. Essi giovani dovranno inoltre subire con successo un esame sulle seguenti materie, cioè:
- « Matematiche pure sino al primo anno compito di corso delle Università;

- Elementi di fisica generale e sperimentale;
- « Elementi di geografia;
- « Elementi di lingua francese;
- « Lingua italiana. »

A questo articolo il Ministero d'accordo colla Commissione proporrebbe un emendamento consistente nel sostituire alle parole *Matematiche pure* la specificazione seguente:

- « Aritmetica;
- « Algebra elementare;
- « Trigonometria;
- « Geometria;
- « Geometria analitica. »

Proporrebbe inoltre di aggiungere in fin dell'articolo le seguenti parole:

« Il tutto a tenore dei programmi da stabilirsi con regolamento. »

Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato).

- « Art. 5. I giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esami saranno classificati per ordine di merito e dopo gli allievi del 3º e 4º anno di corso delle regie scuole di marina.
- « Sì gli uni che gli altri, per la posizione e la disciplina militare, verranno considerati come guardie marina di seconda classe, e ne vestiranno l'uniforme; percepiranno però le competenze delle guardie-marina di prima classe imbarcate, fatta eccezione pel trattamento di tavola, che sarà per essi quello di una lira al giorno. »

(È approvato).

Quanto all'articolo 6 il Ministero come emendamento all'articolo della Commissione riproporrebbe l'articolo del Senato con una modificazione. Ecco l'articolo:

« Art. 6. Nel corso suppletivo i giovani ammessi debbono fare gli studi necessari ad acquistare le conoscenze tecniche e pratiche del mestiere marino. Il corso degli studi sarà compito a bordo di una nave dello Stato giusta le norme da stabilirsi con apposito... »

Qui però dove nel progetto è scritto regio decreto si proporrebbe invece di dire con apposito regolamento, e durerà dodici mesi. Per lo contrario il progetto della Commissione era in questi termini:

Art. 6. Nel corso suppletivo i giovani ammessi debbono fare gli studi necessari ed acquistare le conoscenze tecniche e pratiche del mestiere marino Il corso degli studi sarà compito a bordo di una nave dello Stato, giusta le norme da stabilirsi con apposito regio decreto, e durerà 18 mesi. »

La Commissione accetta la proposta del Ministero? RICCI GIOVANNI. Semprechè questa legge non possa essere invocata come precedente tal quale sta per un altro corso, ma debba il ministro, senza chiedere un bill d'indennità, in tempo utile presentare altro progetto di legge alla Camera, affinchè possa essa con più maturo esame deliberare, la Commissione non ha difficoltà di aderire.

Naturalmente il signor ministro ci favorirà qualche

parola, per rassicurarci che altra volta, ove stimi di adottare il sistema dei corsi suppletivi, non s'invochi nè questo precedente, nè questa legge.

deputato Ricci sa, io venni al Ministero nel maggio dello scorso anno. Trovai che esisteva già un disegno di legge, al quale non potei attenermi, perchè mi pareva mancasse di qualche parte per ottenere un buon successo. Quindi io proposi un nuovo schema di legge pochi giorni dopo che io era al Ministero. Esso fu approvato dal Senato: poi venuto alla Camera, ove se ne fece la relazione, non potè essere votato perchè si era negli ultimi giorni delle sedute.

In questo disegno io ho cercato, per quanto ho potuto, di non allontanarmi dalla proposta della Commissione.

La Commissione proponeva di portare a diciotto mesi invece di dodici mesi il tempo in cui doveva durare il corso degli studi. Questa proposta dava luogo ad una difficoltà gravissima, cioè che se il corso suppletivo durava diciotto mesi, gli allievi del quarto corso sarebbero stati, andando al corso suppletivo, sei mesi di più di quelli che avessero fatto tutto il loro corso regolare alla scuola di marineria.

È vero che mi si poteva opporre: lasciate il quarto anno del corso alla scuola di marineria e prendete il terzo alla scuola suppletiva: ma allora cadevamo in un'altra difficoltà anche di grave importanza, perchè il terzo anno si trovava ad avere una posizione anormale, diversa affatto da quella che prima aveva, e quel giovane che passava al corso suppletivo doveva compiere un numero d'anni eguale a quello, per cui sarebbe dovuto restare nell'Accademia di marineria.

Sarebbe quindi stato conveniente di non mettere nè il terzo, nè il quarto corso; ma mettendo insieme il terzo ed il quarto corso col corso suppletivo, si otteneva il vantaggio grandissimo di avere un nucleo di allievi già fatti, che avevano già navigato e che dovevano essere per ciò d'esempio agli altri.

Infatti i rapporti che si hanno adesso riguardo a questo corso suppletivo vengono appunto ad appoggiare questo provvedimento, giacchè dicono che si è stabilita una bellissima emulazione tra gli antichi allievi del collegio di marineria ed i nuovi, per cui realmente il profitto che essi fanno è grande.

Con tutto ciò io prendo l'impegno, nel caso in cui sia obbligato di fare un nuovo corso suppletivo, di presentare il disegno abbastanza in tempo, perchè possa essere maturamente studiato, sì dalla Camera, che dal Senato. Lo farò tanto più volentieri, inquantochè lasciando al pubblico maggior tempo per conoscere che si fa questo corso, si potranno avere più facilmente degli allievi che siano preparati per prendervi parte, perchè realmente quest'anno mancarono un poco gli allievi. Si potranno allora discutere le condizioni.

RICCI GIOVANNI. Sentite queste spiegazioni, la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 6. (È approvato).

1° TORNATA DEL 28 GENNAIO

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

- « Art. 7. La nave di cui all'articolo precedente sarà considerata, per gli effetti della legge 29 giugno 1851, siccome armata in tempo di pace.
- « Il tempo passato a bordo della nave anzidetta dai giovani ascritti al corso suppletivo, qualunque sia la loro provenienza, non sarà considerato come tempo di navigazione utile per la promozione a sottotenente di vascello.
- « Per quelli già appartenenti alla marineria militare dello Stato sarà considerata però come continuazione del servizio militare.
- « Art. 8 Durante il periodo del corso suppletivo, pei giovani che vi sono ascritti, restano sospesi gli effetti delle leggi sulla leva di terra e di mare.
- « Art. 9. Le nomine a guardia-marina di prima classe avranno luogo appena compito l'anno di corso suppletivo.
- « I nominati al suddetto grado saranno ripartiti in tre classificazioni; si comprenderanno nella prima gli allievi di quarto anno di corso delle regie scuole di marina, nella seconda gli allievi di terzo anno delle suddette scuole, nella terza tutti i giovani menzionati alla lettera b dell'articolo 2.
- « L'anzianità, salva la precedenza determinata dall'ordine di classificazione, sarà regolata tra i compresi in una medesima classificazione per ordine di merito desunto dal risultato degli esami.
- « Gli esami avranno luogo per tutti quanti al termine del corso suppletivo, giusta il programma da determinarsi col regio decreto di cui all'articolo 6.
 - « Ne saranno esclusi:
- a) Coloro che se ne fossero resi immeritevoli per cattiva condotta, a norma del prescritto agli articoli 24 e 34, § 4 del decreto di riordinamento delle regie scuole di marina in data 21 febbraio 1861;
- b) Quelli che fossero stati dichiarati non idonei negli esami finali sulle materie del corso suppletivo;
- « c) Quelli che avranno dato non dubbie prove di non potersi abituare alla vita di mare. »

Invece di dire al terzo alinea col regio decreto di cui all'articolo 6, si direbbe giusta il programma da determinarsi con regolamento.

Pongo ai voti l'articolo 9 così emendato.

(É approvato).

Ora viene l'articolo 10, a cui fu proposto un emendamento.

Innanzi tutto darò lettura dell'articolo:

- « Art. 10. I giovani esclusi per le circostanze indicati nell'articolo precedente non possono elevare pretese pel fatto di avere appartenuto al corso suppletivo. Quindi saranno rimandati:
- α a) Alle scuole di marina i giovani da esse provenienti che avessero diritto a continuare il corso delle medesime per non trovarsi nelle condizioni stabilite dall'articolo 22 dell'ordinamento 21 febbraio 1861;

- « b) Al corpo cui appartenevano e nella primitiva loro condizione per continuarvi la ferma a cui sono obbligati pel fatto del loro arruolamento i giovani provenienti dalla marineria militare;
- c) Alle loro case i giovani borghesi, e quelli provenienti dalle scuole di marina che non si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente § a. »
- cugia, ministro della marineria. Se la Camera me lo permette, darò una spiegazione la quale varrà, credo, ad evitare una discussione.

La Commissione aveva desiderato che il corso, invece di essere di dodici mesi, fosse di diciotto, credendo che quei giovani che non avevano mai navigato potessero abituarsi alla vita di mare e dar prove di poter fare i marini. Ma, come ho già avuto l'onore di dire alla Camera, si andava incontro alla difficoltà di farli rimanere troppo tempo in questo corso suppletivo. Ora si disse che i giovani i quali alla fine dell'anno non avevano dato nell'esame pratico prove sufficienti di essere adatti alla vita di mare e di potervisi abituare, potevano ancora continuare per sei mesi la scuola; dopo tale intervallo, se veramente si mostravano inetti, erano rinviati alle case loro.

In questo modo mi pare si sia giunti a conseguire in parte quello che bramava la Giunta, cioè di essere assicurati sulla capacità di questi giovinetti e sulla loro attitudine a continuare la vita di mare.

Voci dal banco della Commissione. Sta bene.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 10 sarebbe concepito in questi termini;

- « Art. 10. I giovani, esclusi per le circostanze indicate nell'articolo precedente agli alinea 6 e 5, saranno per altri sei mesi esercitati nelle nautiche discipline e nella vita di bordo.
- Ultimati i sei mesi, avrà luogo un nuovo esame teorico-pratico definitivo per approvazione di guardiamarina di prima classe.
- « Non avranno promozione quelli che si troveranno nei casì menzionati alle lettere a, b, c dell'articolo precedente.
- « Gli esclusi dalla nomina di guardia marina di prima classe non possono elevare pretese per fatto di avere appartenuto al corso suppletivo.
 - « Quindi saranno rimandati:
- « a) Alle scuole di marina i giovani da esse provenienti che avessero diritto a continuare il corso delle medesime per non trovarsi nelle condizioni stabilite dall'articolo 22 dell'ordinamento del 21 febbraio 1861;
- « b) Al corpo cui appartenevano e nella primitiva loro condizione per continuarvi la ferma a cui sono obbligati pel fatto del loro arruolamento i giovani provenienti dala marineria militare;
- « c) Alle loro case i giovani borghesi e quelli provenienti dalle scuole di marina che non si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente § a. »

La Commissione sarebbe d'accordo col signor ministro?

RICCI GIOVANNI. Sì.

PBESIDENTE. Allora metto a partito quest'articolo 10 come ne ho data lettura.

(È approvato).

« Art. 11. Per eccezione al prescritto dall'articolo precedente, i giovani esclusi pel motivo indicato al § b dell'articolo 9, qualunque sia la loro provenienza, potranno essere ammessi ad un nuovo corso suppletivo, qualora venisse ordinato con altra legge successiva, e riunissero le condizioni da questa stabilite. »

(È approvato).

- « Art. 12. Le spese relative al corso suppletivo degli aspiranti guardie-marina di prima classe saranno stabilite nel bilancio passivo della marina per gli anni 1863, 1864 e 1865 in un capitolo apposito intitolato: Corso straordinario suppletivo alle regie scuole di marina.
- ♠ È aperto all'uopo al Ministero della marina un credito di lire 477,000, delle quali lire 53,000 nel bilancio del 1863, lire 318,000 in quello del 1864, e lire 106,000 in quello del 1865.

Qui il ministro proporrebbe di adottare l'articolo 12 del Senato, invece di quello della Commissione.

L'articolo 12 votato dal Senato sarebbe così concepito:

- Le spese relative al corso suppletivo degli aspiranti guardie-marina di prima classe saranno stabilite nel bilancio passivo della marina per gli anni 1863 e 1864 in un capitolo apposito intitolato: Corso straordinario suppletivo alle regie scuole di marina.
- «È aperto all'uopo al Ministero della marina un credito di lire 318,000, delle quali lire 53,000 nel bilancio del 1863, e lire 265,000 in quello del 1864. »

La Commissione acconsente?

BICCI GIOVANNI. Dal momento che si è ridotto il termine a 12 mesi invece di 18, necessariamente la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora metto a partito quest'articolo 12' quale fu ammesso dal Senato.

(È approvato).

L'ordine del giorno porterebbe ora l'esame del pro getto di legge per spesa per acquisto della casa Medici in Milano ad uso dell'intendenza militare, ma il ministro della guerra ha domandato che si sospenda questa discussione.

Verrebbero quindi altri schemi di legge, ma siccome l'ora è tarda, e questa sera vi è seduta per relazione di petizioni, pare sia il caso di passare alla votazione a scrutinio segreto della legge testè discussa.

(Segue la deposizione dei voti nell'urna).

Risultando non esservi il numero di voti necessario per la validità della votazione, questa si rinnoverà domani.

La seduta è levata alle ore 5 114.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1º Rinnovamento della votazione per iscrutinio segreto sul progetto stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti guardia-marina.

Discussione dei progetti di legge:

- 2º Sussidi ai preposti e ad altri individui delle dogane stati licenziati;
- 3º Spesa per gratificazioni agli agenti del cessato dazio sul macinato;
- 4º Abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri;
- 5º Spesa sui bilanci 1864-65-66-67 per utilizzare il grande refrattore acromatico del professore Amici;
- 6° Maggiori spese sul bilancio 1863 dei Ministeri delle finanze e dell'interno;
- 7º Maggiore spesa per la stazione delle strade ferrate in Genova;
 - 8º Arresto personale in materia civile e commerciale;
 - 9º Tassa sulla ricchezza mobile;
 - 10. Perequazione dell'imposta fondiaria.